

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 108

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 settembre al 1° ottobre 1990)

### INDICE

- ACQUARONE: per un intervento volto ad evitare la soppressione della scuola media di Ceriana (Imperia) (4-04901) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) Pag. 3763
- BEORCHIA: sul disimpegno del Governo austriaco nella realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico nonchè sui provvedimenti restrittivi adottati dal medesimo nella circolazione degli automezzi e delle merci provenienti dall'Italia (4-03622) (risp. VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3764
- BOSSI: per il sollecito riconoscimento da parte del Governo italiano della Repubblica lituana (4-04570) (risp. VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3767
- sulla legittimità delle variazioni apportate dal Ministero della pubblica istruzione ai progetti di sperimentazione formulati da vari istituti medi superiori della provincia di Bergamo (4-04914) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3768
- CONSOLI ed altri: per l'accoglimento della richiesta di finanziamenti inoltrata dalla regione Puglia per le conseguenze dell'emergenza idrica (4-03066) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 3770
- FABBRI: sull'opportunità di porre in vendita gli appartamenti sfitti, di proprietà dell'ente Ferrovie dello Stato, situati nei comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Valmozzola e Solignano (4-04790) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) Pag. 3771
- FLORINO: sulla società SEPSA di Napoli (4-02976) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3771
- sulla società SEPSA di Napoli (4-03089) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3773
- sulla società SEPSA di Napoli (4-05119) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3776
- FRANCO: sul nubifragio abbattutosi il 29 luglio 1989 sul comune di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) (4-03742) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 3781
- MALAGODI: sullo stato dei lavori della commissione paritetica Italia-Repubblica di San Marino istituita per affrontare questioni relative all'interscambio commerciale e alla disciplina dell'IVA (4-04016) (risp. VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3782
- MANCIA: sulla Compagnia italiana trasporti (4-04664) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3783
- MARGHERITI ed altri: sulla probabile soppressione del treno *intercity* 538 «Marconi» (4-04748) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3784
- PIZZOL ed altri: sulla necessità di un collegamento ferroviario più diretto tra Venezia e

la provincia di Bolzano (4-01143) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	Pag. 3785	sull'opportunità della costruzione, da parte dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, di un edificio per accogliere studenti stranieri (4-04665) (risp. VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 3796
POLLICE: sulla illegalità dei criteri seguiti nelle nomine ai vertici dell'ESAC (4-02572) (risp. MACCANICO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali</i> )	3786	SCARDAONI: per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Giovanna Briano di Savona (4-03254) (risp. PAVAN, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	3796
sulle funzioni conferite al primo dirigente, dottor Giovanni Cariglia, appartenente al ruolo organico dell'ASST-Ispettorato V zona-Palermo (4-03826) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	3788	SIGNORELLI: sulla verifica amministrativo-contabile effettuata nell'anno 1988 presso la USL n. 3 di Viterbo, sulle irregolarità riscontrate e per il commissariamento di detta USL (4-03613) (risp. GARAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	3797
per un intervento presso la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri volto al rispetto delle norme e dei principi interpretativi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di congedo straordinario per cure termali (4-04256) (risp. VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	3791	sulla gestione della USL n. 3 di Viterbo (4-04997) (risp. GARAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	3797
SANESI: sulla vendita all'asta della «Casa d'Italia» di Glasgow (4-03863) (risp. VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	3792	sulla gestione della USL n. 3 di Viterbo (4-05095) (risp. GARAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	3798
sulla necessità di rispettare la convenzione stipulata fra ente Ferrovie dello Stato, regione Toscana e comune di Firenze (4-04569) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	3794	SPETIČ: sull'attuazione dello statuto speciale sulla tutela delle minoranze linguistiche allegato al <i>memorandum</i> d'intesa sulla «questione di Trieste» firmato a Londra tra i Governi italiano, jugoslavo, britannico e americano (4-04007) (risp. VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	3801

ACQUARONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con provvedimento del 7 aprile 1990 il provveditorato agli studi di Imperia ha disposto la soppressione della scuola media di Ceriana (sezione staccata della scuola media «Giovanni Pascoli» di San Remo) a decorrere dal 1° settembre 1990;

che già lo scorso anno lo stesso provveditorato aveva disposto la soppressione della prima classe della medesima scuola media con atto poi revocato, anche a seguito dell'interrogazione 4-03312 presentata il 3 maggio 1989 dal sottoscritto;

che permangono le ragioni tutte legittimanti la facoltà di deroga concessa lo scorso anno,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire immediatamente perchè - avvalendosi della facoltà di deroga al numero degli iscritti - sia disposta la revoca del citato provvedimento di soppressione.

In proposito, l'interrogante ricorda che la scuola media di Ceriana, comune appartenente alla comunità montana Argentina Armea, ubicato nell'entroterra di San Remo, presenta tutti i requisiti per ottenere la richiesta deroga.

Viste anche le reiterate dichiarazioni dell'amministrazione comunale di Ceriana in argomento, va rilevato che il comune di Ceriana non è in grado di organizzare un adeguato trasporto a servizio degli alunni, sia in relazione alla durata e alle condizioni geomorfologiche del percorso, sia per l'assoluta carenza di mezzi finanziari.

Del resto, la scuola media di Ceriana congloba anche gli alunni provenienti da Baiardo, comune posto a 900 metri di altezza sul livello del mare, per i quali le attuali difficoltà di spostamento sarebbero eccessivamente aggravate da un ulteriore prolungamento del percorso.

Inoltre va posto in rilievo che le condizioni climatiche dei due paesi comportano un'ancora maggiore pericolosità del percorso stradale, in quanto nella stagione invernale sono frequenti la formazione di ghiaccio e gli smottamenti.

Non potendo usufruire di un mezzo di trasporto messo a disposizione dal comune, gli alunni sarebbero vincolati agli orari dei mezzi pubblici, estremamente inadeguati all'età e ad un buon rendimento scolastico degli alunni stessi: per i residenti a Baiardo, la partenza sarebbe fissata alle ore 6,30 e il ritorno alle ore 14,15, per quelli di Ceriana alle ore 7 e alle ore 14,10 circa.

Inoltre, gli alunni non potrebbero più beneficiare della mensa scolastica, organizzata dal comune di Ceriana, l'orario della quale coincide con il termine delle lezioni e permette agli alunni di Baiardo di servirsi agevolmente del mezzo pubblico. Ciò comporterebbe un notevole disagio anche alle famiglie che, per motivi di lavoro, spesso non sono presenti al rientro dei figli da scuola.

Va ancora osservato che le opportunità offerte dalla scuola e dal comune hanno sempre incontrato il pieno consenso delle famiglie di Ceriana e di Baiardo che non hanno mai iscritto i figli ad altre scuole. L'esiguo numero di preiscrizioni per il prossimo anno è determinato da un calo demografico limitato a un breve periodo: infatti per gli anni a venire si prevede un aumento della popolazione scolastica.

Va inoltre posto in evidenza che l'esistenza a Ceriana delle strutture scolastiche, dall'asilo nido alla scuola media, ha fino ad oggi non solo evitato lo spopolamento del paese, ma anche favorito una graduale immigrazione di gruppi familiari. Negare ora la possibilità di completare *in loco* la scuola dell'obbligo determinerebbe sicuramente un inevitabile abbandono e un irreversibile degrado del paese ponendosi in aperto contrasto con l'azione politica sociale, da tutti propugnata, volta ad evitare lo spopolamento dell'entroterra del Ponente ligure.

L'interrogante non ignora che la delegazione della Corte dei conti per la Liguria ha manifestato perplessità in sede di registrazione del provvedimento dello scorso anno invocando la necessità di contenimento della spesa pubblica: ritiene, tuttavia, che il pur lodevole intendimento dell'organo di controllo non giustifichi - per le considerazioni sopra svolte - un provvedimento di soppressione che, di fatto, precludendo ai giovani di Ceriana e Baiardo la fruizione del servizio scolastico, si pone in contrasto con l'articolo 34 della Costituzione.

(4-04901)

(6 giugno 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il provvedimento di soppressione della sezione staccata di Ceriana della scuola media «Pascoli» di San Remo, disposto da questo Ministero su proposta del competente provveditore agli studi di Imperia, si è reso necessario in quanto il numero degli iscritti risultava inferiore a quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.

Quanto alle difficoltà di orario e di percorso per gli allievi di Ceriana e di Baiardo, lamentate dall'onorevole interrogante, si fa presente che il trasloco degli allievi viene assicurato dall'ente locale con idonei mezzi di trasporto.

Lo spostamento dei bambini in altro ambiente comporta, peraltro, l'inserimento degli stessi in un contesto umano e sociale più ampio che si ritiene più proficuo sotto il profilo didattico-educativo in quanto agli stessi viene offerta l'opportunità di un confronto con altri bambini della stessa età che vivono esperienze differenti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(19 settembre 1990)

BEORCHIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso: che avevano trovato positiva definizione, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, le trattative fra il Governo italiano e

quello austriaco per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e che era stata sottoscritta anche un'apposita intesa;

che l'Austria avrebbe ora inopinatamente deciso di non procedere oltre e quindi di non sottoscrivere il relativo trattato, rendendo così del tutto inutile un lungo ed impegnativo procedimento di preparazione e soprattutto rendendo così impossibile la realizzazione di un'opera ritenuta di grande importanza per lo sviluppo dei traffici e della cooperazione economica e per la valorizzazione delle zone interessate da quella infrastruttura;

che il Governo austriaco ha di recente adottato misure restrittive della circolazione degli autoveicoli commerciali, in particolare vietando la circolazione notturna, quella di determinati automezzi, esercitando esasperati controlli ed infine anche chiudendo gli uffici doganali di confine nelle ore notturne;

che tali decisioni, volte a limitare drasticamente il traffico su strada, provocano pesanti conseguenze nel settore dell'autotrasporto e penalizzano un'attività economica rilevante nell'area nord-orientale del nostro paese;

che ai valichi di confine viene in questi giorni distribuito un avviso del Ministero federale austriaco per la sanità in cui, affermandosi che in Italia è diffusa un'epidemia di afta epizootica, «si vieta a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia che transitano il confine con l'Austria di portare con sé anche quantitativi minimi di carni di qualsiasi genere e di prodotti di carni» ed inoltre, sempre in tali località, a cura dell'Austria Tabak viene diffuso fra i viaggiatori un volantino «per evitare ulteriori noie e per proteggerli contro possibili danni...» nel quale si precisano le disposizioni doganali e finanziarie austriache per l'importazione di tabacchi;

che la diffusione degli avvisi di cui sopra sta provocando sconcerto e preoccupazione fra gli operatori economici che vedono notevolmente ridotta la loro attività e che sono indotti a reclamare adeguate contromisure,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano e di quale natura le obiezioni che il Governo austriaco avanza per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico;

se non si ritenga di invitare il Governo austriaco a desistere da atteggiamenti di eccessivo protezionismo nella circolazione degli automezzi e delle merci, atteggiamenti che non favoriscono il persistere di quel clima di cordiale amicizia e di utile cooperazione che si è stabilito fra le popolazioni del confine italo-austriaco;

se non si ritenga infine di evidenziare come le recenti iniziative austriache male si concilino con la richiesta di recente avanzata al Governo italiano di sostenere la domanda dell'Austria di adesione alla Comunità europea.

(4-03622)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - La progettata realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico fra Italia e Austria è stata oggetto del relativo accordo bilaterale, siglato il 7 febbraio 1989 a Vienna.

Successivamente alla sigla dell'intesa sono emerse in Austria crescenti resistenze alla realizzazione dell'opera, dovute principalmente al timore che essa abbia effetti negativi dal punto di vista ambientale, malgrado il testo parafato a Vienna contenga adeguati affidamenti in materia, forniti da parte sia italiana che austriaca.

La forte opposizione dei movimenti ambientalisti e le preoccupazioni espresse sia dalle popolazioni frontaliere che dalle autorità del Tirolo orientale e della Carinzia, unite alle pressioni dei gruppi politici austriaci resisi interpreti di tali sentimenti, hanno infine indotto il Governo di Vienna a rinviare la conclusione formale dell'accordo, anche al fine di promuovere un'attenta e paziente opera di persuasione nei confronti dell'opinione pubblica, soprattutto delle zone interessate dal progetto.

La questione del traforo ha assunto grande rilievo in Carinzia e nel Tirolo orientale, ove è stata uno dei temi al centro delle recenti elezioni regionali svoltesi in quelle zone.

Da parte italiana, mentre si è quindi dovuto prendere atto della battuta d'arresto imposta dalle difficoltà del Governo austriaco, non si è però mancato di svolgere ogni opportuna iniziativa, sul piano politico e diplomatico, affinché gli attuali ostacoli possano essere superati al più presto.

Quanto ai problemi recentemente insorti nel settore dei trasporti pesanti attraverso l'Austria, è da notare che anche in questo caso la questione ha in buona parte origine nelle crescenti preoccupazioni ecologiche delle popolazioni di varie regioni austriache (specialmente il Tirolo) di fronte all'enorme e crescente flusso di automezzi pesanti attraverso l'Austria e nella sempre più ferma volontà delle autorità austriache di ridurre i contingenti.

La soluzione del problema potrebbe essere ricercata nel progressivo trasferimento del traffico di merci verso il sistema ferroviario. In tal senso sono stati predisposti programmi per la ristrutturazione delle linee ferroviarie transfrontaliere e per il cosiddetto trasporto combinato «strada-rotaia». Si tratta di soluzioni valide nel medio e lungo periodo ed assicurazioni in tal senso sono state ripetutamente fornite al Governo di Vienna.

Recentemente è stato siglato dai Ministri dei trasporti dei due paesi un accordo relativo al traffico ferroviario attraverso il Brennero che prevede un aumento delle capacità di trasporto su rotaia tale da consentire una notevole diminuzione del traffico pesante su strada.

Tuttavia non esistono soluzioni al di fuori dell'adozione, da parte italiana, di misure atte a razionalizzare maggiormente la gestione dei permessi di transito e, da parte austriaca, alla concessione, sia pur limitata e graduale, di una quota realistica di autorizzazioni in condizioni di piena reciprocità.

Il Governo, pur nella piena comprensione delle altrui esigenze, ha svolto e svolge un'intensa e costante azione diplomatica presso le autorità austriache.

Si impone, quindi, la necessità di uno sforzo congiunto, ispirato ai principi di comprensione delle rispettive necessità, allo scopo di ridimensionare le crescenti difficoltà nel flusso di merci fra l'Italia ed il Nord Europa.

Il raggiungimento di questo obiettivo è legato alla riconferma, da parte italiana, delle garanzie in materia di ristrutturazione del sistema ferroviario; parallelamente, il Governo continuerà ad adoperarsi in sede bilaterale, senza tuttavia escludere quella comunitaria, per far comprendere alle autorità austriache l'inopportunità di un atteggiamento rigido in materia che, se mantenuto, restringerebbe un'arteria vitale per l'economia della Comunità europea, nel momento stesso in cui l'Austria chiede di entrare a farne parte.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
VITALONE

(24 settembre 1990)

BOSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – A seguito della proclamazione dell'indipendenza da parte del Parlamento lituano eletto democraticamente con libere elezioni, l'interrogante chiede di sapere se non ritengano opportuno l'immediato riconoscimento da parte del Governo italiano della Repubblica lituana.

(4-04570)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. – Il Governo italiano ha seguito con grande attenzione e partecipazione i recenti sviluppi in Lituania, con l'auspicio che la logica del dialogo rimanga alla base del rapporto tra la Repubblica baltica e le autorità sovietiche. L'eventuale drammatizzazione del contesto lituano con le inevitabili ripercussioni all'interno dell'Unione sovietica rischierebbe di influire negativamente sul processo di democratizzazione in corso nell'Europa centro-orientale, danneggiando l'attuale positivo clima dei rapporti Est-Ovest. Il Governo italiano si è attivamente adoperato sia in sede bilaterale che in ambito comunitario per favorire una soluzione di natura politica della questione.

Sul piano bilaterale, l'Italia, che non ha mai riconosciuto l'annessione dei paesi baltici ad opera dell'URSS nel 1940, ha preso atto della dichiarazione autonomistica votata dal Parlamento di Vilnius l'11 marzo 1990, riconoscendo la legittimità dell'aspirazione della Lituania all'indipendenza. Al tempo stesso è stata sottolineata l'esigenza che la soluzione tenga conto dei legittimi interessi dell'URSS, nel contesto di un negoziato pacifico tra le parti. Tale posizione è stata ribadita dal Ministro degli affari esteri, onorevole De Michelis, nel corso dei colloqui avuti a Mosca il 17 aprile 1990 con il Presidente dell'URSS, Gorbaciov, e con il Ministro degli affari esteri, Shevardnadze. In tale sede è stata espressa la preoccupazione italiana per la situazione nella Repubblica baltica unitamente all'auspicio di una soluzione politica ispirata al sereno confronto delle rispettive posizioni.

Sul piano comunitario, l'Italia si è attivamente adoperata e continua a farlo affinché la moderazione prevalga su qualunque logica di confrontazione, nella consapevolezza che la questione lituana coinvolge interessi ben più vasti di quelli delle parti direttamente coinvolte. In tale contesto vanno ricordate le dichiarazioni dei Dodici del 24 marzo, del 3

e del 21 aprile 1990, allorchè la Comunità europea ha espresso le sue preoccupazioni per le pressioni di vario genere esercitate dall'Unione sovietica sulla Lituania, manifestando al tempo stesso il convincimento che il perdurare delle misure coercitive nei confronti di Vilnius potrebbe condurre ad un ulteriore deterioramento della situazione.

Il Governo italiano continuerà a seguire con grande attenzione gli sviluppi della questione lituana in particolare alla luce delle dichiarazioni autonomistiche dei Parlamenti dell'Estonia e della Lettonia nonché della decisione delle tre Repubbliche di chiedere al Governo di Mosca un esame congiunto dei problemi dell'area con la speranza che esso possa portare ad una soluzione ispirata ai principi del dialogo e della comprensione reciproca.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

VITALONE

(24 settembre 1990)

**BOSSI.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in vari istituti medi superiori della provincia di Bergamo il Ministero della pubblica istruzione, tramite il competente provveditorato agli studi, ha fatto pervenire comunicazione di considerevoli variazioni apportate dallo stesso ai progetti di sperimentazione che erano stati presentati, e precisamente:

liceo classico di Treviglio: riduzione da 2 a 1 classe per prosecuzione lingua straniera nel triennio;

liceo classico di Bergamo e Lovere: non prevista la sperimentazione suddetta;

istituto magistrale di Bergamo: riduzione da 5 a 4 classi della sperimentazione linguistica del terzo anno;

liceo scientifico «Mascheroni» di Bergamo:

da 11 a 5 classi prime per sperimentazione scienze;

da 9 a 6 classi terze per sperimentazione di matematica e fisica;

istituto professionale per il commercio «Galli» di Bergamo: non autorizzata la classe quarta serale analista contabile;

istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Clusone: non autorizzate 2 classi quarte diurne TIEE;

istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo:

da 7 a 8 classi prime PNI; da 7 a 8 classi prime tradizionali;

da 4 a 3 classi sperimentali Ambra;

istituto tecnico industriale di Treviglio: da 3 a 2 classi sperimentali Ambra;

istituto tecnico industriale di Lovere: sperimentazione Ambra non inserita;

istituto tecnico per geometri di Bergamo: da 14 a 13 classi tradizionali;

che tale intervento del suddetto Ministero risulta in contrasto con lo spirito e la lettera dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 416 e 419 del 31 maggio 1974 (articolo 4), che assegnano al collegio dei docenti il compito di formulare proposte di sperimentazione all'interno

dell'istituto scolastico, nonchè in contraddizione rispetto allo sviluppo quinquennale di progetti curriculari precedentemente approvati con decreti ministeriali, limitandoli ai primi anni di studio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che vi sia uno stridente contrasto fra il farsi paladini - a parole - di una logica di sviluppo e modernizzazione dei *curricula* scolastici per le medie superiori e il frapporre ostacoli - di fatto - alla realizzazione capillare di minisperimentazioni che potrebbero essere anche, in futuro, un punto di riferimento concreto per l'elaborazione di nuovi e più aggiornati programmi scolastici;

in base a quali differenti valutazioni sia stato imposto lo studio di una lingua straniera nella scuola elementare, con il pretesto di renderla più «europea» e - al contrario - si voglia adesso limitare drasticamente lo studio di una seconda lingua straniera, quando invece essa si rende davvero importante e nonostante che tale proposta trovi addirittura l'entusiastica accoglienza del personale docente e degli studenti interessati;

con quale motivazione e in deroga ai succitati decreti del Presidente della Repubblica nn. 416 e 419 del 31 maggio 1974, articolo 4, il Ministero della pubblica istruzione abbia avvocato a sè le competenze proprie del collegio dei docenti relativamente alla realizzazione di progetti di sperimentazione.

(4-04914)

(7 giugno 1990)

**RISPOSTA.** - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il Ministero del tesoro - in sede di concerto del decreto interministeriale del 31 gennaio 1990 disciplinante la formazione delle classi per il prossimo anno scolastico - ha ritenuto che tra classi ordinarie e classi sperimentali, nelle scuole di istruzione secondaria superiore, fossero instaurati precisi rapporti percentuali volti ad evitare una eccessiva dilatazione della spesa pubblica.

Le modalità applicative degli anzidetti rapporti, che interessano ovviamente tutto il territorio nazionale e non soltanto gli istituti della provincia di Bergamo di cui è cenno nell'interrogazione, hanno costituito oggetto delle istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 43 del 28 febbraio 1990, concernente la determinazione degli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Per quanto riguarda, in particolare, le classi in cui sono in corso iniziative di sperimentazione, limitate ad una parziale modifica dei piani di studio previsti dall'ordinamento vigente (cosiddetta minisperimentazione), alla formazione delle stesse occorre procedere, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, della predetta ordinanza, in modo da non determinare, nel numero delle cattedre, incrementi medi superiori al 6 per cento delle dotazioni organiche corrispondenti ai corsi ordinari dello stesso indirizzo di studi.

Di conseguenza, poichè in molti istituti della provincia di Bergamo i progetti di sperimentazione, relativi alla quasi totalità dei corsi, avrebbero comportato un incremento della dotazione organica ecce-

dente il livello percentuale, come sopra programmato per l'anno scolastico 1990-1991, si è reso necessario procedere ad un riesame della situazione, confermando peraltro lo stesso numero di prime classi già in funzione nell'anno scolastico 1989-1990.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

BIANCO

(19 settembre 1990)

---

CONSOLI, LOPS, IANNONE, CANNATA, PETRARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'emergenza idrica nella regione Puglia ha determinato una situazione drammatica nelle condizioni di vita delle popolazioni e nelle attività produttive, specialmente agricole;

che la giunta regionale pugliese ha richiesto in conseguenza di tale situazione il finanziamento di un «pacchetto» di opere per circa 230 miliardi di lire,

si chiede di sapere se il Governo non intenda adoperarsi per un sollecito e positivo accoglimento della richiesta della regione Puglia, con le opportune garanzie di trasparenza e rispetto nelle procedure di appalto delle opere e di rispetto dell'impatto ambientale, specie per quanto riguarda il ricorso alle risorse idriche di falda.

(4-03066)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che il Ministero per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989 ha disposto l'esecuzione con procedura accelerata di tutte le opere richieste dalle regioni Puglia e Basilicata, per il superamento della crisi idrica in atto.

Il piano di intervento, come ha specificato la regione Puglia, prevede uno stanziamento di 307.600 milioni imputato sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della Puglia.

Gli interventi predisposti prevedono un ricorso limitato all'utilizzo delle acque di falda e, comunque, solo nel caso in cui non è possibile il ricorso ad altri tipi di approvvigionamento idrico, tenendo conto dell'impatto ambientale delle opere da seguire.

La regione Puglia e il Dipartimento per la protezione civile esercitano l'alta vigilanza sulle opere e presteranno la loro collaborazione per le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione.

*Il Ministro senza portafoglio*

*per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

MACCANICO

(20 settembre 1990)

---

FABBRI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato possiede nei comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Valmozzola e Solignano, tutti toccati dalla linea ferroviaria Parma-La Spezia, un consistente numero di immobili, parte dei quali disabitati e in via di decadenza;

che gli appartamenti locati a ferrovieri in servizio e in pensione sono stati vanamente richiesti a riscatto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda soddisfare tali ripetute richieste e se non si ritenga opportuno, considerate anche le condizioni del mercato degli alloggi, porre in vendita gli appartamenti sfitti dando priorità nell'acquisto ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato.

(4-04790)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che è in corso di definizione un programma di ristrutturazione del settore alloggi volto ad individuare, tra l'altro, quali siano gli alloggi di esercizio – vincolati ad esigenze di impresa – e quelli patrimoniali disponibili.

Questi ultimi potranno essere alienati ai legittimi concessionari ed a terzi al fine di ricavarne cespiti adeguati per autofinanziamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

La fase attuativa di tale programma è prevista entro la fine del corrente anno.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(27 settembre 1990)

FLORINO. – *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Premesso:

che la società SEPSA di Napoli, spa, gestisce in concessione dal Ministero dei trasporti la ferrovia cumana e la ferrovia circumflegrea, sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del 27 luglio 1987 ha bandito un concorso pubblico per esami per complessivi 72 posti con qualifiche di manovali, operai, cantonieri, conduttori e bigliettai (tutti con il titolo di studio di licenza media inferiore), qualifiche ausiliare ed esecutive che la SEPSA spa avrebbe dovuto assumere attraverso il collocamento con richiesta numerica ai sensi della legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni tuttora in vigore;

che con il predetto bando di concorso (non si sa da quali organi autorizzato) la SEPSA manifesta inequivocabilmente la volontà di reclutare il personale dipendente, anche non specializzato, attraverso prove selettive in considerazione, probabilmente, che lo stesso deve essere adibito in qualifiche e mansioni di pubblico servizio e quindi essere affidabile e già preparato oltre a rispondere a tassativi requisiti fisici espressamente elencati e riportati nel bando di concorso in ottemperanza alla circolare del Ministero dei trasporti n. 64 del 31 ottobre 1966 e successive modificazioni;

che nel citato bando di concorso pubblico è espressamente previsto che le graduatorie degli idonei abbiano validità di anni 1, dalla data della loro pubblicazione (giugno 1988): per effetto di ciò le stesse risultano tuttora in vigore;

che la stessa SEPSA non ha inteso osservare per il reclutamento del personale neanche la legge n. 56 del 1987, pur essendo detta SEPSA concessionaria di pubblici servizi di trasporto da parte del competente Ministero e finanziata totalmente con denaro pubblico (assumendo di fatto il requisito di azienda pubblica);

che al titolo VI) del bando di concorso predetto laddove è previsto che la graduatoria sia valida per 12 mesi è letteralmente riportato *...omissis* .. «per la copertura di eventuali posti che si dovessero rendere vacanti in tale periodo di tempo nelle qualifiche e mestieri messi a concorso» le vacanze saranno assorbite dalle graduatorie (scadenza giugno 1989);

che la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni sul pubblico impiego, dispone il blocco delle assunzioni allo scopo di far rientrare il *deficit* pubblico (tranne che non si debbano coprire posti di organici le cui procedure concorsuali erano anteriori al mese di settembre 1988);

considerato che la SEPSA, in questi giorni, malgrado le diffide telegrafiche di sospendere le assunzioni, fatte dall'interrogante per ricevere chiarimenti sulle procedure, indirizzate al Ministro del lavoro, al Ministro dell'interno, al Prefetto di Napoli e all'amministratore delegato della SEPSA, la stessa Società ha assunto attraverso la Commissione regionale per l'impiego della Campania e il collocamento di Napoli alcune centinaia di giovani con contratto di formazione allo scopo di eludere le graduatorie del concorso vigente e le norme di legge sul collocamento ordinario ledendo gli interessi di tantissimi giovani e meno giovani disoccupati napoletani che hanno il solo torto di non essere protetti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri adottati dalla SEPSA per le chiamate nominative nei corsi di formazione e cioè come sono stati reclutati gli assunti, in base a quali principi, concetti e requisiti;

se il progetto di formazione presentato dalla SEPSA (in possesso dell'interrogante) e approvato dalla Commissione regionale per l'impiego sia conforme alle norme vigenti e alle numerose direttive emanate dal Ministero (qualifica iniziale e quella finale del corso per ciascun assunto, con riferimento alle tabelle di inquadramento di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, e alle successive stabilite dalla contrattazione collettiva);

numero dei corsi, numero dei partecipanti, età dei partecipanti e se inoltre le qualifiche iniziali dei partecipanti ai corsi presentino similitudini o analogie nei profili professionali con le qualifiche e mestieri messi a concorso pubblicati nel Bollettino regionale Campania del 27 luglio 1987;

in caso affermativo, perchè non si sia proceduto all'assunzione degli idonei del concorso, stante la vigenza delle graduatorie;

se, oltre ai corsi di formazione, siano state fatte richieste nominative di altro personale agli uffici di collocamento e, in caso

affermativo, se le stesse siano in assoluta e precisa conformità con le qualifiche di cui allo stato giuridico del personale dipendente di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e se le stesse rispondano ai requisiti di cui all'articolo 34 della legge n. 300 del 1970 e del decreto ministeriale 19 maggio 1973 ovvero della legge n. 56 del 1987 (articolo 17);

se la legge n. 863 del 1984, sui contratti di formazione giovani, possa trovare applicazione anche per le società o aziende esercenti pubblici trasporti il cui personale è regolato da uno speciale stato giuridico (regio decreto dell'8 gennaio 1931, n. 148) che disciplina per l'ammissione in servizio il requisito minimo di età in anni 18 (aspetto pacifico riportato nel bando di concorso pubblico bandito dalla SEPSA), per cui, se con i contratti di formazione è previsto che i soggetti assunti debbono essere compresi tra i 15 e i 29 anni, nel caso specifico come poteva essere assunto un soggetto minore di 18 anni stante tale norma stabilita nello speciale stato giuridico degli autoferrotranvieri? («*Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*»);

se gli assunti con il pubblico concorso alla SEPSA risultino cancellati dalle liste di disoccupazione del collocamento contestualmente alla data della loro assunzione, non essendo personale specializzato o di concetto di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e, quindi, il relativo avviamento in ogni caso deve essere disposto dal collocamento;

se esistano a carico di predetta SEPSA provvedimenti per violazione di norme di legge sul collocamento (interrogazione parlamentare fatta da un collega nell'anno 1987 per una assunzione nominativa di una decina di manovali che, non si sa bene in virtù di quale norma, il collocamento di Napoli ha autorizzato);

se la SEPSA, essendo totalmente finanziata dallo Stato, debba procedere per le assunzioni di personale a mezzo di pubblico concorso o con le norme di diritto privato, in quanto per una azienda che gestisce denaro pubblico non è corretto gestire aspetti delicatissimi una volta in un modo e un'altra volta in altro modo.

L'interrogante, per tutto quanto predetto, chiede inoltre ai Ministri in indirizzo:

se non sia il caso di procedere ad una severa ispezione ministeriale congiunta disposta dai titolari dei dicasteri in indirizzo per accertare eventuali responsabilità, violazioni, abusi eccetera commessi dalla Commissione regionale per l'impiego, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ovvero dalla società SEPSA. Il tutto per rasserenare le migliaia di giovani disoccupati napoletani e per evitare turbative ed inquietudini in un tessuto sociale tanto compromesso quale quello napoletano;

se non ritengano, previ oculati accertamenti per le responsabilità che ne scaturissero, di commissariare la società SEPSA di Napoli.

(4-02976)

(1° marzo 1989)

FLORINO. - *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia.* - Premesso che l'interrogante con una precedente interrogazione (4-02976 del 1° marzo 1989) ha

chiesto di avere notizie circa le procedure messe in essere dalla società SEPSA spa di Napoli, concessionaria da parte del Ministero dei trasporti delle ferrovie secondarie Cumana e Circumflegrea, nonché dei servizi automobilistici di Napoli e dell'isola di Ischia, per l'assunzione nominativa di circa 100 unità con corsi di formazione e lavoro in dispregio ad un pubblico concorso in precedenza bandito ed effettuato, le cui graduatorie a tutt'oggi sono ancora valide ed in vigore;

considerato che la predetta società SEPSA, malgrado gli inviti telegrafici dell'interrogante a sospendere le procedure assuntive per conoscere i criteri adottati, ha in questi giorni inviato al locale collocamento di Napoli (con protocollo n. 300 del 30 gennaio 1989) richiesta di assunzione nominativa per circa 30 addetti alla custodia e guardiania di beni aziendali, oltre ai 100 corsisti che il locale ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, personalmente investito dall'interrogante, ha rigettato, non concedendo i relativi nulla osta di assunzione in quanto si trattava di qualifiche non specializzate e rispondenti all'inquadramento di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, per cui chiaramente non era applicabile il decreto ministeriale 19 maggio 1973 che riporta l'elenco del personale altamente specializzato per cui è prevista la possibilità della richiesta nominativa agli uffici di collocamento;

rilevato che, nonostante il rigetto della richiesta presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, la SEPSA, continuando in un atteggiamento di sfida alle istituzioni, ha assunto ugualmente le predette unità immettendole in servizio contro ogni norma di legge, dimostrando tutta la propria decisione (o interesse) a voler assumere per forza i soggetti individuati, non si sa bene con quali criteri, se non clientelari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che molti dei soggetti assunti (150 unità) nominativamente avrebbero partecipato al precedente pubblico concorso bandito dalla predetta SEPSA senza averlo vinto, penalizzando, conseguentemente, tanti altri giovani idonei al concorso che non sono stati assunti;

se tra gli assunti con chiamata diretta figurino, tra gli altri, la figlia di un dirigente dell'ufficio della motorizzazione civile di Napoli, cui è demandato dal Ministero dei trasporti il controllo di legittimità tecnico-amministrativa della SEPSA, la figlia dell'autista personale dell'amministratore delegato della SEPSA e il figlio dell'autista del direttore generale della SEPSA (e l'elenco potrebbe continuare con altri nominativi che l'interrogante si riserva di denunciare ad altra autorità);

se sia vero che attualmente sono in corso alla SEPSA azioni di sciopero del sindacato CILDI-FILDIAI per protestare contro la condotta dei vertici aziendali per tutti gli episodi di malcostume esposti: tali lamentele sono state recepite personalmente dall'interrogante;

quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano assumere per normalizzare una situazione che va assumendo proporzioni sempre più grandi quanto a violazioni, abusi, trasgressioni esercitate dalla SEPSA, che viene meno ai doveri di buon comportamento che dovrebbe

assicurare per onorare, come concessionaria, la fiducia dell'ente concedente;

se la SEPSA, essendo azienda concessionaria del Ministero dei trasporti e totalmente finanziata dallo Stato, non avrebbe dovuto per le assunzioni sottostare agli articoli 1, 2 e 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

quali siano stati ancora una volta i criteri adottati dalla SEPSA per individuare gli assunti con i contratti di formazione e con le «chiamate dirette», peraltro non autorizzate da nessun organo dello Stato, ovvero se vi sia stata una selezione o un avviso pubblico ed eventualmente se il tutto sia documentabile senza ombra di raggiri o favoritismi, e ciò stante il giustificato malumore dei numerosi idonei del pubblico concorso che vedono tradite le loro speranze di assunzione;

se tutte le assunzioni effettuate dalla SEPSA siano prettamente in conformità alle qualifiche di cui alla vigente contrattazione nazionale di categoria per i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e se le stesse, qualifica per qualifica, siano nei numeri previsti dagli organici ministeriali, ovvero se risultino in difetto o in eccedenza, e nella eventuale ultima ipotesi se sia legittimo che il maggior esborso che verrebbe ad appesantire la gestione amministrativa della SEPSA debba accollarselo lo Stato, stante la chiara violazione del concessionario delle norme di diligente amministrazione;

se le assunzioni con le procedure dei contratti di formazione esperite dalla SEPSA siano state effettuate per raggirare gli istituti di previdenza e l'erario, considerato il modestissimo contributo previdenziale a carico delle aziende previsto dalla legge (contributi pari a quelli degli apprendisti per la legge 19 gennaio 1955, n. 25) e se l'articolo 3 della legge n. 863 del 1984 possa trovare ancora una volta applicazione per le aziende di erogazione di servizi (già finanziate dallo Stato, quale la SEPSA), in quanto per impresa (concetto di cui alla legge n. 863 del 1984) dovrebbe intendersi quella che gli economisti definiscono azienda di produzione, in antitesi con l'azienda di erogazione, e cioè quella attività economica che si alimenta con i suoi stessi ricavi e tende a conservare immutato, anziché ad erogare, il capitale impiegato. Infatti tutte le agevolazioni previste dalla legge (chiamata nominativa, possibilità di finanziamento dei progetti, modesti contributi previdenziali a carico delle imprese) devono interpretarsi come un incoraggiamento che il legislatore concede agli imprenditori privati che investono i propri capitali in attività di produzione, e ciò in conformità dell'articolo 2082 del codice civile, che qualifica imprenditore chi deve trarre da questa attività i mezzi di vita operando secondo i criteri dei costi e dei ricavi per assicurarsi un utile: sembrerebbe, quindi, che una società per azioni atipica come la SEPSA, seppure impresa, non risponda ai requisiti enunciati in precedenza perchè i disavanzi di gestione sono coperti dallo Stato;

come venga nominato il consiglio di amministrazione della SEPSA ed il collegio sindacale e se negli stessi organi siedano rappresentanti di enti, Ministeri o istituzioni private;

come i Ministri in indirizzo intendano intervenire avvalendosi dei loro poteri istituzionali, ovvero se intendano nominare una commissione di inchiesta interministeriale;

se il Ministro dei trasporti intenda procedere al commissariamento della SEPSA, essendo chiari tutti gli elementi che giustificerebbero tale decisione, e quali provvedimenti per tutte le violazioni di legge sul collocamento il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda assumere anche nei confronti degli organi periferici per le eventuali responsabilità che scaturissero per loro deficienza (commissione regionale per l'impiego, ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e ispettorato provinciale del lavoro) anche perchè la SEPSA, essendo totalmente finanziata dallo Stato con pubblico denaro, aveva il dovere maggiore di osservare leggi e norme: infatti, se anche è vero che le attuali leggi sul collocamento hanno depenalizzato i reati, è altrettanto vero che le eventuali sanzioni e ammende previste non possono considerarsi delle oblazioni, nel senso che venga sanato ciò che è stato premeditadamente compiuto dalla SEPSA, in quanto tali comportamenti sfociano in altri tipi di violazione che possono individuarsi anche penalmente, considerato che potrebbero esserci altri interessi legati alle assunzioni fortemente volute, in dispregio alle leggi, dalla società SEPSA di Napoli.

(4-03089)

(29 marzo 1989)

**FLORINO.** - *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che lo scrivente si rivolgeva con le interrogazioni 4-02976 del 1° marzo 1989 e 4-03089 del 29 marzo 1989 ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale per denunciare una serie di 150 assunzioni effettuate dalla società SEPSA di Napoli, concessionaria delle Ferrovie cumana e circumflegrea per conto del Ministero dei trasporti e concessionaria per conto della regione Campania delle linee automobilistiche di Napoli e dell'isola di Ischia;

che le assunzioni denunciate ed effettuate dalla SEPSA furono disposte in contrasto e violazione di tassative norme di legge e contrattuali (mancanza delle necessarie autorizzazioni del collocamento e qualifiche inesistenti nella contrattazione di lavoro della categoria degli addetti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in violazione della legge n. 270 del 1988) e che tali assunzioni furono fortemente volute malgrado le numerose preventive diffide dell'interrogante inviate alla SEPSA;

rilevato che i fatti denunciati dall'interrogante sono stati accertati dall'ispettorato del lavoro di Napoli, che ha comminato alla SEPSA una ammenda di ben 244.800.000 lire per le accertate violazioni alle norme di legge, secondo quanto comunicato dal Ministero competente;

constatato:

che la SEPSA spa è controllata dall'Ente autonomo Volturmo di Napoli (ente di diritto pubblico fin dal lontano 1904);

che il predetto ente detiene l'intero pacchetto azionario della SEPSA;

considerato:

che gli amministratori dell'Ente autonomo Volturmo sono

nominati dal Governo, alcuni direttamente ed altri su indicazione del consiglio comunale di Napoli, tra i quali è nominato il presidente;

che gli stessi amministratori dell'Ente autonomo Volturno sono presenti anche nella controllata SEPSA (società commerciale in quanto società per azioni) senza che si capiscano bene i rispettivi ruoli tra ente controllante e società controllata anche al fine di definire precise responsabilità di ordine giuridico degli amministratori, che si cimentano di fatto in un controllo di se stessi per la doppia funzione di amministratore riferito agli stessi soggetti fisici anche se con personalità giuridica diversa,

l'interrogante, rivolgendosi ai Ministri in indirizzo per le responsabilità di competenza, chiede di conoscere:

se sia legittimo che gli amministratori dell'ente pubblico controllante (Ente autonomo Volturno) possano far parte anche della SEPSA spa, società controllata;

quali attività di fatto svolga l'Ente autonomo Volturno oltre a controllare la SEPSA e quale sia la consistenza economica del predetto ente e il volume delle attività che risultano dal più recente bilancio;

se il Ministro dei trasporti in aggiunta a quanto oggetto delle due precedenti interrogazioni del 1° e 29 marzo 1989 (rimaste senza risposta a tutt'oggi) sia a conoscenza che oltre alle assunzioni illegittime anche altri aspetti inquietanti e poco chiari dell'intera gestione della SEPSA potrebbero essere censurati così come fatto presente anche da altre forze politiche (organici del personale gonfiati, promozioni e carriere repentine del personale in contrasto con contratti e regolamenti, trasferimenti di lavoratori da un comparto all'altro, investimenti di ingenti somme di denaro per lavori di ammodernamento elargite con i fondi stanziati a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e in favore delle zone della Campania interessate dal fenomeno bradisismico, ai sensi delle leggi n. 219 del 1981 e n. 887 del 1984, eccetera);

se i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze abbiano accertato l'effettivo incasso dell'ammenda di circa 250.000.000 lire comminata dall'ispettorato del lavoro di Napoli a carico della SEPSA;

se i Ministri interrogati abbiano disposto indagini di competenza in merito ad una lettera-esposto scritta dal presidente dell'Ente autonomo Volturno nonché consigliere della SEPSA per accertate e presunte ulteriori irregolarità compiute dalla SEPSA in ordine a problematiche generali di gestione e di amministrazione aziendale;

se i Ministri - in quanto competenti - interrogati siano al corrente della revoca disposta dall'assemblea degli azionisti della SEPSA senza giusta causa nei confronti di un consigliere della società nonché presidente dell'Ente autonomo Volturno, revoca che è avvenuta appena due mesi dopo la nomina. Il consigliere ha avuto l'unico «torto» di chiedere informazioni ad altri amministratori e al gruppo dirigente sulla gestione aziendale, essendo giustamente preoccupato delle condizioni finanziarie della società e delle precedenti irregolarità commesse nelle assunzioni del personale, esercitando in tal modo il diritto-dovere previsto dall'articolo 2392 del codice civile che impone agli amministratori di osservare i doveri previsti dalla legge vigilando

sul generale andamento della gestione per impedire il compimento di atti in contrasto con tali doveri (le pesanti ammende comminate in precedenza alla SEPSA per violazioni delle leggi sul collocamento fanno testo). Sembra appunto che la revoca disposta nei confronti del consigliere Scalfati sia stata effettuata per non consentire a questi di esercitare forme doverose di controllo sulla gestione della SEPSA, gestione che presenta molte zone oscure, o quanto meno permane il dubbio che possano esistervi, altrimenti non si comprenderebbe l'ostilità dimostrata nei confronti del consigliere di amministrazione fatto oggetto della revoca dagli altri consiglieri che in maggioranza ne hanno disposto il defenestramento;

se, alla luce di quanto l'interrogante ha portato all'attenzione dei Ministri in indirizzo, gli stessi non ritengano di intervenire con tutta urgenza compiendo una severa ispezione congiunta per accertare fino in fondo le responsabilità politiche e amministrative che eventualmente dovessero scaturire;

se non ritengano, per meglio uniformare e razionalizzare il trasporto pubblico, di commissariare la SEPSA per dar vita, in ossequio alle linee programmatiche espresse dalla regione Campania, ad un'unica e unita gestione delle aziende di trasporto esistenti sul territorio anche allo scopo di perseguire più economici costi di gestione. E ciò in considerazione della poca affidabilità dimostrata della SEPSA nel gestire le cospicue risorse finanziarie messe a sua disposizione dallo Stato, e per i censurabili comportamenti assunti, che del resto, almeno nella fattispecie delle assunzioni, sono stati accertati dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4-05119)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. (\*) - Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro di grazia e giustizia. La SEPSA spa, con capitale interamente sottoscritto dall'Ente autonomo Volturno, che è ente pubblico economico con personalità giuridica pubblica, è soggetto privato fornito di personalità giuridica, esercente pubblici servizi di trasporto in concessione nell'area campana.

Ciò premesso si rappresenta che il potere d'intervento del Ministero dei trasporti nei confronti della società SEPSA si esplica, ai sensi delle vigenti disposizioni, attraverso determinazioni riguardanti la composizione che deve assumere l'organico aziendale e a mezzo di controlli rivolti alla regolarità dello svolgimento del pubblico servizio (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Solo a seguito di eventi che comportino «irregolarità» nell'espletamento di quest'ultima funzione l'amministrazione dei trasporti è tenuta a prescrivere al concessionario un termine per il ripristino del regolare servizio ed in caso negativo il concessionario stesso incorre nella decadenza dalla concessione.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Si riferisce poi, in ordine alle opere di ammodernamento e di potenziamento in corso di realizzazione e da realizzare nelle ferrovie Cumana e Circumflegrea, esercitate dalla predetta società, che esse solo in parte, ovvero solo per specifiche incombenze, rientrano nella competenza dell'amministrazione centrale.

Trattasi, infatti, di interventi formanti oggetto di finanziamento oltre che statale, anche regionale.

Di tali interventi, quelli concernenti i lavori da realizzare a cura regionale - a valere sui fondi accordati con le leggi finanziarie 1985, 1986 e 1987, per un importo complessivo di 455 miliardi - sono stati affidati in concessione, direttamente dal commissario straordinario di Governo della regione Campania, ad associazioni di imprese individuate autonomamente dal medesimo organo regionale.

Il Dicastero dei trasporti è, pertanto, del tutto estraneo ai criteri ed alle modalità di affidamento di tali opere.

L'esecuzione dei relativi lavori, da effettuare senza interruzioni dell'esistente servizio ferroviario, ricade nella competenza ministeriale - come sopra detto - limitatamente al profilo della sicurezza dell'esercizio ed alla compatibilità dei lavori medesimi con l'intera rete.

Relativamente ai lavori di esclusiva competenza statale e di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, la SEPSA spa, su una complessiva previsione finanziaria di 5.000 miliardi, è risultata destinataria di 380 miliardi, di cui 200 per la ferrovia Cumana e 180 per la Circumflegrea.

In ordine poi all'aspetto concessionale delle ferrovie esercitate dalla società SEPSA, si espone quanto segue.

Per ciò che riguarda la proroga venticinquennale accordata per la Cumana, occorre rilevare che, in effetti, la regione Campania non si è espressa negativamente alla proroga della concessione, ma ha solo proposto di limitarla ad un periodo di due anni, presumibilmente al solo fine di allinearne la scadenza a quella della Circumflegrea.

L'indicazione di tale limitato periodo concessionale non ha potuto trovare concorde l'amministrazione, che, per motivi tecnici e funzionali, lo ha reputato del tutto insufficiente a portare a termine il piano di risanamento di dette linee ferroviarie (che, per quanto riguarda i lavori finanziati con la citata legge n. 910 del 1986, avrà inizio nel corrente anno), risanamento che è il presupposto, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per delegare alla regione Campania l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

È opportuno, nel contempo, sottolineare che l'articolo 10 dell'atto di concessione fa esplicito riferimento al terzo comma dell'articolo 36 della legge 24 luglio 1959, n. 622, che prevede, in caso di inadempimento degli obblighi assunti, la decadenza della SEPSA dalla concessione di entrambe le ferrovie.

Si rileva inoltre che la normativa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, non sembra riguardare l'aspetto concessionale, ma solo l'assetto del sistema ferroviario locale, con particolare riferimento a quello gestito dall'ente Ferrovie dello Stato.

In merito, poi, ai sistemi di assunzione e di gestione del personale aziendale adottati dalla SEPSA, le accuse rivolte sembrano da un lato

riguardare assunzioni avvenute in violazione delle norme che disciplinano il collocamento ordinario e dall'altro quelle che regolano il pubblico concorso.

Si fa presente al riguardo che alla SEPSA non è applicabile la disciplina del lavoro prevista per gli enti pubblici economici nè quella che regola l'accesso alla pubblica amministrazione.

A tal fine, l'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, dopo approfondita e compiuta disamina delle disposizioni in materia di reclutamento del personale delle aziende esercenti pubblici trasporti, ha in definitiva ritenuto applicabile la vigente normativa sul collocamento anche al settore dei trasporti in concessione, ed ha ravvisato pertanto l'obbligo dell'azienda di procedere alle assunzioni attraverso il collocamento ordinario con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Avendo poi il predetto organo accertato che la SEPSA effettua le assunzioni o per pubblico concorso o attraverso il collocamento ordinario ha, nel primo caso, provveduto a notificare al responsabile dell'azienda le violazioni amministrative *ex* legge n. 56 del 1987 per tutti i lavoratori non assunti per il tramite dell'organo preposto all'avviamento ed a verificare, nel caso del collocamento ordinario, la regolarità delle procedure di assunzione.

A tal fine si riferisce che la SEPSA nel gennaio 1989 ha avanzato richiesta di nulla osta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, quando già aveva proceduto in data precedente alle assunzioni, e nel marzo dello stesso anno ha assunto nuovo personale senza richiedere preventivamente il nulla osta alla sezione circoscrizionale competente.

L'ispettorato del lavoro provinciale di Napoli ha accertato le violazioni ed ha ritenuto che tali infrazioni fossero assimilabili all'altra relativa al personale assunto con concorso pubblico, dandone notifica ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al responsabile dell'azienda.

Per quanto invece riguarda gli aspetti rientranti nella specifica competenza del Ministero dei trasporti circa la potestà riconosciuta al Ministro di predeterminare la composizione dell'organico della ditta, si segnala che le assunzioni effettuate dalla società in parola risultano rientrare nei limiti del quantitativo di personale previsto dall'organico approvato e, in ogni caso, si evidenzia che la funzione di verificare la legittimità delle assunzioni ricade nella competenza dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Si rileva inoltre che il rapporto di parentela tra un dipendente della motorizzazione civile ed una partecipante ad un corso di formazione indetto dalla SEPSA non può rappresentare, di per sè, causa ostativa alla partecipazione stessa, mentre per quanto riguarda eventuali violazioni commesse in fase di ammissione al corso si fa rinvio agli accertamenti condotti in proposito dall'autorità competente.

Per quanto concerne il denunciato clima intimidatorio che si sarebbe instaurato nell'azienda, esso non ha trovato, come riferito dall'ufficio speciale trasporti impianti fissi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Campania - incaricato di acquisire

elementi di conoscenza e valutazione al riguardo – riscontri concreti nella situazione reale.

Si riferisce inoltre che la procura generale della Repubblica di Napoli, in merito alle presunte irregolarità nelle procedure di assunzione alla SEPSA, non avendo il rapporto della polizia giudiziaria carabinieri di Napoli evidenziato alcun elemento di responsabilità penale, ha richiesto l'archiviazione del fascicolo al giudice per le indagini preliminari.

Infine, per quanto riguarda la segnalata problematica inerente alla composizione e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società di cui trattasi, si precisa che, in materia, il Ministero dei trasporti non ha alcun potere di intervento.

Ovviamente, eventuali fatti illeciti sarebbero sempre perseguibili dalla magistratura ordinaria.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(27 settembre 1990)

---

FRANCO. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che nella notte del 29 luglio 1989 un nubifragio si è abbattuto a Bagnara Calabria (Reggio Calabria) dove il torrente Sfalassà, ingrossatosi per il temporale, è straripato provocando numerose frane, l'ostruzione della strada provinciale per Gambarie d'Aspromonte e l'isolamento delle frazioni Solano di Bagnara e Solano di Scilla;

che numerose abitazioni sono state gravemente danneggiate e costituiscono un grave pericolo per l'incolumità della gente, pali dell'energia elettrica sono stati abbattuti, spazzati via camion e auto e minacciati seriamente i viadotti della strada statale tirrenica e delle ferrovie;

considerato che gravi responsabilità emergono, tenuto conto del cedimento della strada provinciale Bagnara-Solano nel tratto indicato ponte Covala per via di una discarica illegittimamente realizzata dall'amministrazione comunale di Bagnara Calabria,

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, e con immediatezza, al fine di prendere provvedimenti atti a ripristinare le opere e le abitazioni danneggiate insieme alle dovute sanzioni punitive per gli incapaci amministratori comunali, sordi peraltro ai continui richiami e alle denunce del gruppo consiliare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al comune di Bagnara Calabria.

(4-03742)

(3 agosto 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che da informative pervenute dal Ministero dell'interno non risulta che a seguito delle piogge del 29

luglio 1989 si siano verificati danni gravi sia alla viabilità che alle abitazioni dei centri abitativi interessati al conseguenziale fenomeno di piena del torrente Sfalassà.

Inoltre è stato precisato che la discarica indicata nell'interrogazione non risulta più adoperata dal 31 dicembre 1983; da tale data lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avveniva nella discarica abusiva realizzata in località Monte della frazione Ceramida di Bagnara Calabria. L'autorità giudiziaria interessata del caso ha assolto il sindaco con sentenza del 5 luglio 1988.

Sui fatti esposti non si ritiene di operare alcuna osservazione, perchè rientranti in criteri di esclusiva competenza degli enti locali.

*Il Ministro senza portafoglio  
per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

MACCANICO

(29 settembre 1990)

MALAGODI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che in data 9 gennaio 1987 è stata istituita una commissione paritetica Italia-Repubblica di San Marino per affrontare varie questioni di rilievo, a cominciare dall'interscambio commerciale e dalla disciplina dell'IVA;

che tale commissione, a tutt'oggi, non è arrivata a conclusioni pratiche,

l'interrogante chiede di conoscere a che punto siano i lavori della commissione e quando se ne preveda la conclusione.

(4-04016)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - La commissione paritetica Italia-San Marino, prevista in occasione del comunicato congiunto del 9 gennaio 1987, non si è ancora riunita perchè, tanto da parte italiana quanto da parte sammarinese, si è preferito trattare sulla base di singoli negoziati bilaterali le questioni tuttora pendenti, poichè le problematiche di carattere economico suscettibili di trattazione risultano assai disomogenee. Difficilmente potrebbero essere discusse con il necessario profitto nel contesto di riunioni della commissione mista, almeno fino a quando un certo numero di questioni di maggiore interesse non saranno giunte ad un adeguato punto di maturazione tale da garantirne il buon esito.

Per tale motivo, di comune intesa tra le parti, si è optato per avviare a soluzione con rinnovato impegno le varie questioni attraverso riunioni e contatti al di fuori della commissione mista.

Si sono registrati effettivi progressi nel negoziato inteso a consentire al sistema bancario sammarinese di godere di operatività valutaria piena. Tra gli altri positivi sviluppi, vanno segnalati: la semplificazione - in via del tutto eccezionale - delle normali procedure previste in Italia per la cancellazione dal registro automobilistico italiano di autovetture successivamente immatricolate a San Marino; l'avvio di negoziati connessi all'aspirazione di San Marino di dotarsi di una legislazione in materia assicurativa in vista della creazione di istituti

interessati ad operare anche in Italia; la decisione infine di venire incontro alla annosa richiesta del Governo sammarinese di disporre di una struttura aeroportuale attraverso il potenziamento dell'aeroporto di Rimini.

Per quanto attiene alle questioni della disciplina dell'IVA e dell'interscambio commerciale, lo scambio di lettere italo-sammarinese in materia di IVA del 21 dicembre 1972 prevede l'esenzione dall'imposta a beneficio delle esportazioni italiane verso la Repubblica di San Marino, dietro presentazione del visto rilasciato dall'ufficio tributario sammarinese. Tale procedura si rese necessaria per l'inesistenza di posti doganali di confine italiani con la Repubblica di San Marino, in conformità al regime di libero scambio tra i due paesi, sancito dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939.

I beni sammarinesi acquistati da privati italiani sono esenti dal pagamento dell'IVA, intendendosi in tal modo favorire lo sviluppo della base industriale della Repubblica di San Marino.

Le procedure e le concessioni sancite dallo scambio di lettere conservano tuttora, nei termini sopra descritti, la loro validità.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
VITALONE

(24 settembre 1990)

MANCIA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere:

quali siano gli indirizzi governativi sul futuro assetto proprietario della Compagnia italiana trasporti (CIT) della quale, attualmente, l'ente Ferrovie dello Stato detiene il pacchetto di maggioranza;

poichè sembra che, su precise disposizioni ministeriali, l'ente Ferrovie dello Stato non ha sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dalla CIT, se rispondano a verità le voci che circolano secondo le quali la mancata sottoscrizione di nuove quote di capitale da parte dell'azionista pubblico deriverebbe da un impegno assunto dal Ministro stesso con il vice presidente della Confindustria, interessato a rilevare il controllo del pacchetto azionario di maggioranza tramite la società Tieffe di cui Patrucco è proprietario;

se, inoltre, il Ministro stesso si sia avvalso della consulenza dell'avvocato Pietro Guerra, posto che si tratterebbe di professionista che risulta essere consulente anche della suddetta società Tieffe di proprietà di Patrucco.

(4-04664)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. - Dall'ente Ferrovie dello Stato, maggiore azionista della società CIT, si è appreso che il 4 dicembre 1989 l'assemblea societaria ha esaminato il problema della ristrutturazione operativa della compagnia ed ha approvato un documento sul piano strategico per gli anni 1990-93.

I principali interventi previsti riguardano un sensibile rafforzamento della rete di dettaglio italiana e la razionalizzazione delle attività svolte all'estero nonchè di quelle di *tour operator*.

In particolare, nell'ambito della rete italiana è in programma un rilevante incremento dei punti vendita controllati direttamente o attraverso contratti di distribuzione.

Per l'estero è previsto, da una parte, un notevole ridimensionamento delle attività nei paesi extraeuropei, e dall'altra, il rafforzamento della rete europea al fine di dare al gruppo CIT un'adeguata presenza sul mercato continentale soprattutto in vista della liberalizzazione del 1992.

Il programma di ristrutturazione della CIT prevede altresì l'aumento del capitale della società.

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro dell'8 maggio 1990 l'ente Ferrovie dello Stato è stato autorizzato a partecipare all'intervento per un importo di 60 miliardi.

Tale autorizzazione è fondata sulla considerazione che il programmato aumento di capitale si colloca in una prospettiva di allargamento della compagine azionaria a soci pubblici, ed eventualmente anche ad operatori privati, nonché sulla prospettiva che tale evoluzione della partecipazione azionaria porti ad una normalizzazione della CIT senza ulteriori aggravii a carico dell'ente Ferrovie dello Stato.

Si rappresenta inoltre che si è avvalso della consulenza dello studio legale Guerra il socio di minoranza della CIT (società Tieffe - 0,018 per cento del capitale) trovandosi in disaccordo con quello di maggioranza (ente Ferrovie dello Stato con oltre il 90 per cento del capitale) sulla introduzione della modifica dell'articolo 5 dello statuto per consentire la libera trasferibilità delle azioni nell'ambito di operatori del turismo. Sono state, infatti, sollevate una serie di eccezioni di carattere formale (sulla rappresentanza legale, sul rispetto dei termini, eccetera) volte ad invalidare le delibere assunte nel corso dell'assemblea del 30 giugno 1989, tra cui quella di approvazione del bilancio 1988, del quale è stata contestata anche l'impostazione riguardo ad alcune voci.

Si sottolinea, poi, che il titolare del Dicastero non ha rapporti con l'avvocato Guerra, nè si è avvalso della sua consulenza.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(27 settembre 1990)

MARGHERITI, GALEOTTI, SPOSETTI. - *Al Ministro dei trasporti.* -  
Premesso:

che con l'orario ferroviario tuttora in vigore che ha istituito la fermata a Chiusi del treno *intercity* 538 in partenza da Roma Termini alle ore 17,42 è stato finalmente risolto un annoso problema: quello di consentire il rientro alle proprie abitazioni in un tempo accettabile dei numerosi lavoratori pendolari della vasta area territoriale (senese, perugina e alto-laziale) che gravitano sullo scalo ferroviario di Chiusi e giornalmente, partendo all'alba, si recano nella capitale;

che con il nuovo orario estivo sembra che le Ferrovie dello Stato intendano sopprimere il treno in questione, sostituendolo con un altro in partenza da Roma alle ore 17 e perciò non utilizzabile dalla grande maggioranza dei lavoratori pendolari che non farebbero in tempo a prenderlo;

che alle ore 18 parte da Roma per Milano un altro treno *intercity* del quale non si prevede la fermata alla stazione di Chiusi,

gli interroganti chiedono di sapere, ove il treno *intercity* 538 «Marconi» venga davvero soppresso, se non si intenda intervenire con ogni premura verso l'ente Ferrovie dello Stato perchè almeno il treno *intercity* in partenza da Roma alle ore 18 venga fatto fermare a Chiusi, dato che la perdita dei 6 minuti eventuali consentirebbe di far rientrare alle loro abitazioni i lavoratori pendolari con oltre un'ora di anticipo.

(4-04748)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. - Da parte dell'ente Ferrovie dello Stato si ritiene che i treni, cui è fatto riferimento nell'interrogazione alla quale si risponde, siano da riferirsi all'*intercity* 538 «Tevere», in partenza da Roma Termini alle ore 17 per Milano (con fermata nella stazione di Chiusi alle ore 18,05) e all'*intercity* 552 «Palladio», in partenza da Roma Termini alle ore 18 per Venezia.

In proposito l'ente rappresenta però che l'indagine effettuata allo scopo di valutare l'opportunità di assegnare la fermata a Chiusi al treno *intercity* per Venezia, anzichè a quello per Milano, ha evidenziato l'esistenza di un consistente volume di traffico in partenza da Chiusi e diretto al capoluogo lombardo che, in caso di modifica della attuale successione delle fermate, rimarrebbe insoddisfatta.

Pertanto non sarebbe giustificato lo spostamento della fermata dall'*intercity* 538 all'*intercity* 552, anche perchè da Roma Termini alle ore 18,25 parte il diretto 3320 che serve la località di Chiusi con arrivo alle ore 20,04.

Inoltre la richiesta di fermata del treno *intercity* 552 non trova una giustificazione neanche in caso di una eventuale coincidenza per Siena, dal momento che soltanto i treni *intercity* 538 ed il diretto 3320 trovano corrispondenze a Chiusi per Siena (partenza alle ore 18,20 e 20,25).

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(27 settembre 1990)

---

PIZZOL, BERTOLDI, RUBNER. - Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Premesso:

che un collegamento ferroviario più diretto tra Venezia e la provincia di Bolzano garantirebbe un rapido e sicuro trasporto di passeggeri e merci tra queste due province e verso il Centro-Europa;

che questa infrastruttura di controllabile impatto ambientale e non inquinante potrebbe costituire un nuovo, valido supporto al turismo e alla economia in generale delle aree interessate;

che il collegamento indicato interessa le province di Venezia, Treviso, Bolzano, con un percorso Venezia-Conegliano-Calalzo-Dobbiaco;

che esiste già il collegamento ferroviario Venezia-Conegliano-Calalzo;

che il tratto di congiunzione mancante e da costruire è il percorso Calalzo-Dobbiaco, di modesta lunghezza e di difficoltà non molto rilevanti, visto che un tempo esisteva un sia pur insufficiente tracciato ferroviario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali progetti o iniziative vi siano stati o vi siano da parte dell'azienda delle Ferrovie dello Stato;

quale fattibilità abbia un tale progetto;

se i singoli Ministeri ritengano utile verificare opportunità e fattibilità concreta dell'iniziativa indicata, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati.

(4-01143)

(18 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. In merito alla proposta di prolungare fino a Dobbiaco il già esistente collegamento ferroviario Venezia-Concigliano-Calalzo, costruendo il percorso Calalzo-Dobbiaco, l'ente Ferrovie dello Stato fa rilevare che la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, specie in zone caratterizzate da orografia tormentata, comporta rilevanti investimenti e, pertanto, gli interventi sono ragionevolmente ipotizzabili solo nei casi in cui si possono prevedere notevoli flussi di traffico tali da giustificare l'impegno finanziario.

Quanto sopra rappresenta ancor più una necessità per l'ente la cui attività, come è noto, in base alla legge istitutiva del 17 maggio 1985, n. 210, deve essere indirizzata a finalità da perseguire secondo criteri di economicità ed efficienza.

Poichè il collegamento Calalzo-Dobbiaco non si inserisce su un'importante direttrice con flusso di traffico tale da giustificare gli investimenti necessari per la sua realizzazione, tale provvedimento, pur suggestivo in termini turistici per le bellezze naturali dei territori che verrebbero attraversati, non risulta in linea con gli obiettivi di traffico del piano di ristrutturazione che destina invece considerevoli risorse per interventi di ammodernamento e di potenziamento delle relazioni del Brennero e di Tarvisio.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(27 settembre 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Per sapere:

se i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla competente magistratura e dall'Alto Commissario antimafia (che sta conducendo, da mesi, un'indagine sull'Ente di sviluppo agricolo in Calabria) in ordine agli illegali criteri seguiti nella copertura dei posti di vertice delle massime strutture organizzative dell'ESAC, alle quali vengono chiamati gli aderenti al sindacato dirigenti CIDA, senza tener conto dell'ordine di ruolo della

dirigenza contenuto nella delibera n. 688 del 26 luglio 1985 (ancorchè la stessa sia stata presa a riferimento per la nomina di due direttori generali), con scelte clientelari che prescindono dai requisiti di merito del personale prescelto, dal titolo di studio posseduto dagli interessati e persino dalla qualifica di secondo livello prevista dalla legge, addirittura con cumulo di incarichi presso i servizi del credito e di ragioneria e con modalità tali da rendere evidente la sussistenza di un interesse privato in atti d'ufficio, anche tenendo conto di una situazione che registra l'assenza di controlli da parte del magistrato della Corte dei conti e del Governo regionale, preposto alla vigilanza e tutela dell'ente interessato;

se i Ministri interrogati, anche in relazione a precedenti richieste di notizie lasciate senza riscontro (vedi interrogazioni 4-21108 del 24 marzo 1987, 4-00436 del 6 ottobre 1987 e 4-00480 del 15 ottobre 1987), convengano circa la gravità di tale questione, dato che, nel momento in cui il potere economico è l'obiettivo della criminalità che tende ad impadronirsi dei settori della spesa pubblica, quello della nomina ai vertici delle strutture preposte all'attività gestionale in agricoltura ed al riscontro della legittimità degli atti di spesa (servizio di ragioneria) diventa un prioritario problema di trasparenza e di corretta amministrazione, oltre che un mezzo efficace di lotta alle infiltrazioni criminali;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia al corrente dell'elenco dettagliato, più volte inutilmente richiesto, delle inchieste contabili disposte su amministratori dell'ESAC per responsabilità per danno, ormai pendenti da anni, senza esito alcuno, presso la procura generale della Corte dei conti

(4-02572)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo il Ministero dell'interno ha fatto presente quanto segue.

«Com'è noto, con provvedimento del 9 aprile 1988, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha ordinato l'accesso ispettivo presso l'Ente per lo sviluppo agricolo della Calabria, per accertare la sussistenza di effettive infiltrazioni o di condizionamento della criminalità nell'attività gestionale dell'Ente stesso.

Il gruppo degli ispettori, coordinato da un dirigente generale della polizia di Stato, è composto da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dell'AIMA ed uno dell'ufficio dell'Alto Commissario, e sta procedendo all'esame degli atti relativi, in particolare, agli affari del personale ed alla conduzione amministrativa dell'ente che si estende alle attività agricole, commerciali ed industriali dell'intera regione».

Inoltre il medesimo Dicastero ha precisato:

«Non risulta che l'attuale commissario dell'ESAC si sia autonomato in seno alla NUSAM (Nuova saccarifera meridionale) con provvedimento non sottoposto agli organi di controllo: infatti agli atti dell'ESAC non esistono provvedimenti del genere.

Dal 13 settembre 1985, data di costituzione, la predetta società è retta da 7 consiglieri di amministrazione, di cui 2, il dottor Coltellacci - dirigente regionale - e l'ingegner Marzo - funzionario ESAC - nominati direttamente dall'ESAC, mentre nell'ambito del collegio sindacale sono stati nominati dall'ESAC il ragioniere Chiapetta - dirigente dell'Ente - e il dottor Labate - revisore ufficiale dei conti -.

I predetti rappresentanti dell'ESAC in seno agli organi sanitari della NUSAM non hanno mai percepito compensi dall'ente di appartenenza.

È stato poi accertato dalla Guardia di finanza che i funzionari dell'ESAC nominati consiglieri o sindaci del Consorzio CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) ricevono dal predetto Consorzio l'intero rimborso delle spese vive documentate, mentre l'ESAC provvede al pagamento della sola indennità di missione ridotta di un terzo. Le missioni fuori comprensorio sono autorizzate di volta in volta dal direttore generale dell'ESAC su richiesta scritta degli interessati; non risulta, pertanto, che si sia mai verificata duplicazione di compensi per medesime prestazioni.

Per ciò che concerne, infine, l'incarico di consulenza espletato dal commissario dell'ESAC nel periodo 1978-1983 nel giudizio promosso contro l'Ente dalla Piccinelli Agricole spa è risultato che la nomina di un collegio di periti di parte a sostegno delle ragioni dell'ESAC venne a suo tempo suggerita dal difensore dell'Ente a seguito dell'ordinanza istruttoria con la quale veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio.

Il nominativo del dottor Petrillo veniva proposto dallo stesso avvocato difensore dell'Ente e l'assessore regionale all'agricoltura dell'epoca onorevole Puja esprimeva parere favorevole.

Per tale incarico di consulenza veniva corrisposto al dottor Petrillo un onorario di complessive lire 8.000.000, dilazionato tra il 1978 ed il 1984».

*Il Ministro senza portafoglio  
per gli affari regionali e i problemi istituzionali*  
MACCANICO

(29 settembre 1990)

**POLLICE.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso che il conferimento di funzioni superiori, previsto dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, presuppone le esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale e dell'assegno numerico del singolo ufficio e sede;

precisato che l'articolo 42, secondo comma, della succitata legge recita: «Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento del direttore

generale dell'amministrazione che accusa la vacanza, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di primo dirigente»,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'effettiva vacanza nel corrispondente quadro dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disponibilità nel ruolo organico di tale amministrazione dei funzionari con qualifica di primo dirigente;

se sia giustificato il ricorso all'attribuzione, con effetto immediato, delle funzioni dirigenziali di livello «E» nonché di vice direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania ed il contemporaneo conferimento, a titolo di reggenza, delle funzioni superiori a direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna, con trattamento previsto dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, al primo dirigente dottor Giovanni Cariglia appartenente al ruolo organico dell'ASST-Ispettorato V Zona - Palermo;

se tale movimento non violi quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1981, n. 325 (Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni).

Si chiede inoltre al Ministro di grazia e giustizia di conoscere, in ordine ai seguenti procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Catania numeri ruolo: 388/88-C, 1481/88-C, 2763/88-C, 1005/89-C, quali siano le ipotesi di reato relative ai fatti in essi rappresentati e se a lui risulti che sia direttamente o indirettamente implicato il funzionario superiore summenzionato, proveniente dal ruolo organico dell'ASST e ora, con fonogramma 19 giugno 1989, n. 15952, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catania, incaricato direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna.

L'interrogante chiede infine al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni se non ritenga doveroso avviare gli opportuni accertamenti per acclarare la procedura con la quale il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, dottor ingegner Roberto Panella, ha conferito le susedite funzioni superiori e quali provvedimenti intenda adottare.

(4-03826)

(20 settembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente ha subito un notevole ritardo a causa del rilevante contenzioso instauratosi nell'ambito delle aziende postelegrafoniche in merito all'applicazione della disciplina dettata dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme d'accesso alla dirigenza statale.

In attesa di giungere ad una soluzione della controversia si è, pertanto, reso necessario conferire le relative funzioni a dipendenti di qualifica immediatamente inferiore, ai sensi dell'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

La legge 25 ottobre 1989, n. 355, ha, comunque, consentito di sanare la situazione sopra rappresentata: essa, infatti, all'articolo 5, ha previsto il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984

nella qualifica di primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento, ed il conferimento dei posti relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 mediante corso-concorso breve, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento ed a quelli direttivi con una anzianità di servizio di almeno nove anni.

Sulla scorta di tali disposizioni, con decorrenza 8 novembre 1989, sono stati nominati, nell'amministrazione postale, 157 nuovi primi dirigenti amministrativi, per cui allo stato attuale risultano coperti 205 posti dei 295 previsti dalla struttura aziendale.

Quanto alle funzioni superiori che, secondo l'onorevole interrogante, sarebbero state conferite al dottor Giovanni Cariglia in violazione al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 325, contenente procedure per l'attuazione del principio della mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno precisare che il citato primo dirigente, con decreto ministeriale 15 maggio 1989, è stato trasferito dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'amministrazione postale, ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al medesimo, con decreto ministeriale n. 307/A del 23 giugno 1989, sono state attribuite le funzioni di vice direttore provinciale di Catania (livello E) e successivamente, con ordinanza direttoriale n. 134/A/89CP/3/1/BM del 24 giugno 1989, conferite le funzioni superiori di direttore provinciale di Enna (livello D), ai sensi dell'articolo 42 della citata legge n. 797 del 1981, funzioni che lo stesso ha svolto fino al 20 dicembre 1989.

Da tale data è stata revocata l'attribuzione delle funzioni superiori ed al dottor Cariglia sono state nuovamente affidate le funzioni di vice direttore provinciale di Catania che erano state provvisoriamente svolte dal direttore di divisione del ruolo ad esaurimento Spinelli dottoressa Anna Maria.

A tutt'oggi la titolarità della direzione provinciale di Enna non è stata conferita ed il coordinamento dei reparti è stato affidato ad un idoneo funzionario colà distaccato da Messina.

Il Ministero di grazia e giustizia, infine, interessato in merito a quanto rappresentato nell'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, ha riferito quanto segue:

a) il procedimento n. 1423/88 AR concernente una denuncia del dipendente Salvatore Trovato contro l'Azienda servizi telefonici di Catania, trasmessa alla locale pretura con il n. 388/88-C dalla procura della Repubblica, è stato definito con decreto di archiviazione del 17 novembre 1988 dal pretore dottor Bruno Di Marco che non ha ravvisato nel fatto elementi di rilievo penale a carico di alcuno.

La denuncia del Trovato era rivolta nei confronti dell'amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ufficio di Catania, e riguardava, in particolare, la contestazione mossa al Trovato da parte del direttore dell'ufficio interurbano (geometra Giuseppe Sigona), di inosservanza di un adempimento di ufficio (previsto dall'articolo 47 delle istruzioni contabili) con conseguente addebito della somma non riscossa di lire 41.800.

Secondo il denunciante, tale contestazione gli sarebbe stata ingiustamente rivolta, in quanto di tale somma si sarebbe appropriato

altro impiegato, nei cui confronti non venne, per converso, adottato alcun provvedimento;

b) il procedimento n. 4816/AR, trasmesso alla pretura con il n. 1481/88-C dalla procura della Repubblica, trae origine da una lettera inviata in data 24 giugno 1988 dal segretario generale della FILPT-CGIL al procuratore della Repubblica di Catania, con cui si denunciava l'inerzia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) nell'ottemperanza delle disposizioni impartite dall'USL n. 35 a seguito di una visita ispettiva eseguita in data 10 ottobre 1987 nei locali ASST di via A. Longo.

Alla lettera era allegata copia del verbale di ispezione da cui si rilevava che gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell'USL n. 35, rilevate alcune inadempienze alla normativa antitrust e di igiene del lavoro, avevano diffidato il dirigente dell'ufficio interurbano dell'ASST ad eliminare le irregolarità riscontrate con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto a norma di legge a carico dei responsabili.

Essendo emerso, a seguito delle indagini compiute, che l'ASST aveva provveduto ad eliminare le anzidette irregolarità, il pretore dottor Francesco Mannino con decreto del 5 ottobre 1989 ha ordinato l'archiviazione degli atti, non ravvisando nel fatto elementi di rilievo penale a carico di alcuno;

c) il procedimento concernente gli atti relativi n. 2763/88 «C», al quale è stato riunito quello n. 1005/89 «C», è tuttora pendente essendo in corso preliminari indagini dirette ad accertare la sussistenza di fatti penalmente rilevanti.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMI

(24 settembre 1990)

**POLLICE.** - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il congedo straordinario per cure termali può essere richiesto dai dipendenti pubblici e privati per non più di quindici giorni l'anno e ad un intervallo di quindici giorni dall'inizio o dal termine del congedo ordinario, previa certificazione del medico specialista dell'unità sanitaria locale competente per la patologia accertata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

che la Corte costituzionale, con sentenza del 10 dicembre 1987, n. 559, ha enunciato alcuni principi interpretativi in ordine all'applicazione delle suindicate norme, con particolare riferimento al diritto alla retribuzione, all'ammissibilità delle cure termali, sia per stati patologici acuti che cronici, all'irripugnabilità della terapia termale e all'obbligo dell'amministrazione di autorizzare al predetto fine il congedo straordinario;

che la direzione generale delle relazioni culturali - ufficio V, del Ministero degli affari esteri, pronunciandosi su fattispecie di dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche del consolato generale

d'Italia a Losanna ha non solo rinviato *sine die* le prescritte terapie, ma ha anche disposto una visita fiscale all'estero sulla prescrizione sanitaria rilasciata dal competente specialista dell'unità sanitaria locale titolare in via esclusiva e generale del potere di controllo fiscale, ponendo in essere un doppio controllo fra organi sanitari di pari competenza, pur se operanti l'uno in Italia e l'altro all'estero, e, infine, ha emesso una autorizzazione ad effettuare le cure dopo otto mesi dalla richiesta del medico e senza soluzione di continuità fra congedo ordinario e congedo straordinario per cure termali, in deroga al chiaro e contrario disposto normativo di cui all'articolo 13 citato, comma 5;

che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, più volte reiterato, ha, in conseguenza della sentenza costituzionale, disposto all'articolo 6, comma 7, che la terapia termale debba essere effettuata entro un mese dalla richiesta del medico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare il ripetersi della situazione di fatto indicata in premessa e per sollecitare la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri ad emanare istruzioni applicative dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in collegamento con i principi interpretativi enunciati in materia con la sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987, n. 559.

(4-04256)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Come prevede l'articolo 5 del testo unico n. 740 del 1940, la materia dei congedi straordinari per cure termali sarà contemplata nella circolare sui congedi ordinario e straordinario di prossima emanazione da parte della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

Tale circolare sarà predisposta in tempi brevi di concerto con le organizzazioni sindacali, come previsto dalla dichiarazione di intenti sottoscritta in data 4 dicembre 1989 nell'ambito della contrattazione decentrata per il personale della scuola in servizio all'estero.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

VITALONE

(24 settembre 1990)

SANESI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Appreso da notizie di stampa che la «Casa d'Italia» di Glasgow rischia di essere venduta all'asta;

considerato che tale eventualità è determinata dal fatto che per la gestione della prestigiosa villa si sono accumulati negli anni debiti per circa 600 milioni;

valutato che la causa principale dell'accumulo di tale cifra debitoria ebbe inizio nel 1979, allorchè il consolato italiano, fino ad allora residente nella «Casa d'Italia», fu trasferito ad Edimburgo, con la perdita della dignità di rappresentanza consolare da parte dell'immobile in oggetto, che divenne, quindi, soggetto al pieno pagamento delle tasse comunali aggirantisi intorno alle 30.000 sterline l'anno;

valutato altresì che il consiglio regionale della Toscana ha votato all'unanimità una mozione in proposito,

l'interrogante chiede di sapere, visto l'enorme valore storico rivestito dalla «Casa d'Italia» di Glasgow – da sempre centro di incontro per la salvaguardia delle tradizioni e dei sentimenti nazionali, senza sottovalutare il ruolo di solidarietà morale svoltovi nei confronti delle migliaia di emigrati, specialmente toscani, che nel corso del secolo scorso dovettero emigrare in Gran Bretagna alla ricerca di un lavoro, ruolo, del resto, svolto ancora ai nostri giorni – se non si intenda provvedere affinché tutto quanto sopra ricordato non si perda nell'indifferenza generale.

(4-03863)

(3 ottobre 1989)

RISPOSTA. – I problemi della Casa d'Italia si sono creati alla fine degli anni '60 per difficoltà di gestione e mutamenti strutturali verificatisi all'interno della comunità italiana che, composta principalmente da connazionali residenti in Gran Bretagna da due o tre generazioni, ha progressivamente accentuato nel dopoguerra la propria integrazione nella società scozzese, perdendo sempre più interesse ad una formula associativa, nata e concepita in un chiuso contesto. Il riflesso di tale fenomeno è nella progressiva diminuzione del numero dei soci, passati dai circa 1.000 degli anni '50, ai circa 500 degli anni '70, ai 130 del giugno 1989.

Il crescente disinteresse della comunità italiana è stato evidenziato in occasione della raccolta promossa nei mesi scorsi dal consolato generale di Edimburgo e dal Coemit che ha fruttato circa 65.000 sterline: cifra ragguardevole che, provenendo unicamente da 60-70 persone, risulta però assai inferiore alle potenzialità economiche di una comunità italo-scozzese di circa 30.000 persone, molte delle quali hanno raggiunto un elevato livello economico e sociale.

In tale contesto, il trasferimento del consolato d'Italia da Glasgow ad Edimburgo, avvenuto nel dicembre 1977, ha aggravato una situazione già di per sé difficile, dal momento che la locale amministrazione regionale non ha accettato la richiesta di esentare dalle tasse i due piani precedentemente utilizzati dal consolato, lasciati chiusi e non utilizzati dai soci della Casa.

Vari interventi di sostegno effettuati nel passato (contributo del Ministero degli affari esteri nel 1982 di 15.000 sterline, lotteria nazionale e contributo di banche toscane nel 1986 per 30.000 sterline) hanno dato un respiro solo temporaneo alla Casa d'Italia, senza modificare la situazione di fondo.

Di fronte all'aggravarsi della crisi ed all'inizio di una procedura di liquidazione forzata per debiti, il consolato generale di Edimburgo ed il locale Comitato dell'emigrazione italiana hanno predisposto un piano di ristrutturazione che prevede la trasformazione della Casa d'Italia in un ente morale, o *trust*, finalizzato allo svolgimento di attività culturali, sociali e scolastiche.

Il Ministero degli affari esteri potrebbe dare al nuovo ente morale tutto il possibile supporto, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, con contributi finalizzati a corsi scolastici e ad attività culturali.

Allo stato attuale, occorre in primo luogo ripagare i debiti che ammontano a circa 300.000 sterline più le spese legali e le tasse d'acquisto, in quanto il *trust* dovrebbe comprare l'immobile dai soci della Casa d'Italia, attuali proprietari.

Occorre quindi prevedere una spesa complessiva di circa 350-370.000 sterline (circa 760-800 milioni di lire).

Per raccogliere tale cifra, che esula dalle possibilità di bilancio del Ministero degli affari esteri, sono stati interessati vari enti e banche, sia in Italia che in Gran Bretagna, mentre la comunità italiana in Scozia ha contribuito, come indicato, per circa 65.000 sterline.

Dall'esito di tale raccolta, a meno di interventi straordinari, dipenderanno le possibilità concrete di salvare la Casa d'Italia.

Ogni sforzo sarà comunque fatto per tentare di porre rimedio a tale situazione considerato il valore di tale istituzione anche alla luce della designazione di Glasgow a «città europea della cultura» per l'anno 1990.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

VITALONE

(24 settembre 1990)

SANESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che tra l'ente Ferrovie dello Stato, la regione Toscana ed il comune di Firenze esiste una convenzione per la quale vi sono impegni assunti dalle parti;

rilevato che l'inadempienza dell'ente Ferrovie dello Stato si ripercuote su tutto il nuovo piano regolatore generale della città, impedendone la realizzazione;

constatato che tali inosservanze possono essere imputate anche alla regione ed all'ente locale,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia opportuno, tra le parti, addivenire ad un definitivo incontro al fine di trovare una soluzione del problema, alternativa alla quale si ritiene non possa che essere la denuncia degli impegni assunti con la convenzione stessa, in atto dal 1987 e disattesa.

(4-04569)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato precisa che gli impegni assunti con la convenzione stipulata tra l'ente medesimo, la regione Toscana, la provincia di Firenze ed il comune di Firenze, il 19 febbraio 1988, non risultano essere disattesi.

All'atto della stipula si è costituito il comitato di coordinamento, come previsto dall'articolo 9 della convenzione stessa, con la presenza di rappresentanti di tutte le parti.

Il comitato ha operato riunendosi periodicamente per garantire la coerenza delle soluzioni progettuali agli obiettivi generali di integrazione dei sistemi e dei servizi.

L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che a tal fine sono stati affrontati i seguenti problemi:

per il progetto coordinato del sistema integrato tra linee Ferrovie dello Stato, seconda circonvallazione e tranvia veloce, sono state definite le intese per il tratto Rovezzano-Firenze Campo di Marte,

mentre sono in corso di definizione le intese per il tratto Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, per problemi connessi alla definizione del Piano regolatore generale del comune di Firenze; da parte della regione è ancora da affidare lo studio e la progettazione del corridoio;

nel 1989 è stato definito il progetto integrato e stipulata la convenzione tra comune di Firenze ed ente Ferrovie dello Stato per il parcheggio di Firenze Santa Maria Novella, con lavori iniziati da alcuni mesi da parte del comune;

per lo studio di fattibilità del sottoattraversamento ferroviario di Firenze sono in corso progettazioni da parte dell'ente Ferrovie dello Stato connesse con il progetto per la nuova linea ad alta velocità tra Firenze e Bologna, come pure sono allo studio soluzioni progettuali di massima anche da parte della regione Toscana: in merito sono già avvenuti degli incontri con gli enti locali, ed al momento l'ente sta effettuando approfondimenti legati al programma d'esercizio per poi passare alla definitiva intesa;

per la tranvia veloce di Firenze, ne sono state definite le caratteristiche tecniche con conseguente affidamento della progettazione;

per la definizione del sistema viario e delle opere necessarie all'eliminazione del rischio idraulico connesso al progetto esecutivo degli impianti dell'Osmannoro, sono state messe a punto le specifiche tecniche ed è in corso il relativo affidamento da parte della regione Toscana;

tra l'ente Ferrovie dello Stato e il comune di Firenze è stato approfondito lo studio relativo alla direttrice Castello-Rifredi-Belfiore e sono in corso di definizione le formali intese progettuali;

è stato definito il progetto del tratto di quadruplicamento della linea Firenze-Empoli tra Firenze Rifredi e l'Osmannoro, connesso con l'area nord-ovest di Castello.

Poichè, per l'area di Firenze, ed in particolare per la città, i progetti ferroviari sono stati tutti già predisposti e presentati al comune e alla regione, o al momento della stipula della convenzione (come per gli impianti dell'Osmannoro, il quadruplicamento Rovezzano-Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella, compreso l'ingresso alla Faentina) o in tempi successivi (come il nuovo collegamento tra Firenze Rifredi e l'Osmannoro e il completamento del quadruplicamento tra Castello-Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella), al momento attuale per la zona di Firenze Rifredi e a sud, per la zona tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte, non dovrebbero sussistere difficoltà alla definizione del Piano regolatore generale.

L'ente Ferrovie dello Stato, infine, riferisce che sono ancora da definire l'allacciamento al nodo di Firenze della nuova linea alta velocità tra Firenze e Bologna e la verifica del sottoattraversamento ferroviario, progettazione che comunque interessa una limitata zona della città e prevede interventi prevalentemente in sotterraneo o in area ferroviaria.

*Il Ministro dei trasporti*

BERNINI

(27 settembre 1990)

SANESI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Considerato che recentemente il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, nell'ambito delle sue specifiche attribuzioni, ha progettato la costruzione per 7.000 metri cubi di un edificio per accogliere studenti stranieri, nell'area adiacente all'Istituto stesso;

valutato che per ospitare gli studenti stranieri potrebbe essere utilizzata, con i dovuti ammodernamenti, l'attuale struttura esistente dell'Istituto agronomico in questione senza ricorrere alla costruzione di un mega-edificio correndo il rischio di distruggere inevitabilmente l'ambiente circostante,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda assumere iniziative affinché il consiglio di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, a seguito di un completo riesame del progetto, opti per una soluzione più idonea nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente in cui si vorrebbe operare.

(4-04665)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri segue con attenzione l'attività dell'Istituto agronomico per l'oltremare con sede in Firenze, che la sezione I del Consiglio di Stato, con parere n. 1400 del 15 novembre 1989, ritiene debba essere considerato ente pubblico strumentale (ente organo).

Relativamente alla costruzione di un edificio nell'area perimetrale dell'Istituto, deliberata dal comitato di amministrazione dell'Istituto per ospitare gli studenti non residenti in Firenze che frequentano i corsi di specializzazione dell'Istituto stesso, il Ministero degli affari esteri ha recentemente provveduto a segnalare al direttore generale dell'Istituto, che è anche il presidente del comitato di amministrazione dell'Istituto, l'opportunità di prendere in considerazione alcuni suggerimenti idonei al miglioramento del progetto dell'edificio, ai fini del suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

Tali suggerimenti sono stati presi in considerazione dagli organi dell'Istituto per essere esaminati ai fini dei possibili adeguamenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

VITALONE

(24 settembre 1990)

SCARDAONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la signora Giovanna Briano nata il 29 marzo 1936 e residente a Savona, in via Rusca, 83 (posizione n. 7276048), dipendente della USL 7 di Savona, ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi in data 21 marzo 1988;

che la suddetta signora Giovanna Briano intende chiedere il collocamento a riposo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

(4-03254)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo, premesso che la signora Giovanna Briano è cessata dal servizio il 28 febbraio 1989 e che dal 1° marzo 1989 è in godimento di trattamento provvisorio di pensione di annue lorde lire 4.016.900, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, messo in pagamento dalla direzione provinciale del tesoro di Savona, si precisa che, con nota n. 7276048 del 2 marzo 1990, inviata per conoscenza all'interessata, questa amministrazione ha chiesto alla USL n. 7 di Savona alcuni documenti indispensabili per poter conferire alla predetta il trattamento di quiescenza.

Si assicura l'onorevole interrogante che questa amministrazione, non appena perverrà quanto richiesto, provvederà alle operazioni di liquidazione della pensione in favore dell'interessata con contestuale ricongiunzione dei periodi assicurativi INPS *ex lege* n. 29 del 1979.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PAVAN

(21 settembre 1990)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri della sanità, del tesoro e di grazia e giustizia.* - Premesso che è stata eseguita una verifica amministrativo-contabile presso la USL VT3 nell'anno 1988 da parte di un funzionario dei servizi ispettivi di finanza, l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che sono state riscontrate irregolarità sulla promozione del personale dipendente, tanto che, come sembra, è stata interessata anche la procura della Repubblica di Viterbo in relazione ai risultati ispettivi;

se, di fronte al ripetersi nel tempo di episodi poco chiari, non si debba procedere ad una più approfondita ed articolata indagine nell'ambito amministrativo-gestionale della suddetta USL e sulle condizioni qualitative e quantitative della assistenza sanitaria erogata sul territorio e sullo stato dei servizi e delle strutture sottoposte alle sue competenze istituzionali;

se nel frattempo non si renda indispensabile il commissariamento degli organi gestionali della USL VT3.

(4-03613)

(19 luglio 1989)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nell'ambito delle reiterate denunce espresse da varie parti nei confronti degli organi gestionali delle USL, i quali si dimostrano troppo spesso al servizio di interessi politici di parte a scopo affaristico e clientelare specie in occasione di campagne elettorali, appaiono estremamente gravi e clamorose, data l'autorevole fonte di provenienza, quelle pronunciate dallo stesso Ministro della sanità alla Camera dei deputati il giorno 15 giugno 1990, in occasione della risposta ad una interpellanza sulle disfunzioni della sanità presentata dal Gruppo Movimento sociale italiano-Destra nazionale;

che da esse risultano confermate le gravi irregolarità di ordine strutturale, funzionale ed amministrativo delle USL stesse,

L'interrogante chiede di sapere se risponda a verità che la USL VT/e, invece di bloccare tutte le deliberazioni in calce, continua nelle «promozioni» di dipendenti provenienti dal parastato in base all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, già annullato dal TAR del Lazio con la sentenza del 17 novembre 1989:

deliberazione n. 1360/89, già annullata con verbale del CORECO n. 1883 del 13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1345/90;  
deliberazione n. 1356/89, già annullata con verbale del CORECO n. 1883 del 13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1343/90;  
deliberazione n. 1357/89, già annullata con verbale del CORECO n. 1883 del 13 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1344/90;  
deliberazione n. 1358/89, già annullata con verbale del CORECO n. 1888 del 19 febbraio 1990, riproposta con deliberazione n. 1347/90;  
deliberazione n. 3472/89, già annullata con verbale del CORECO n. 1873 del 31 gennaio 1990, riproposta con deliberazione n. 1346/90;  
deliberazione n. 1336/90, «illegittima» in base alla sentenza del TAR del Lazio n. 1654 del 17 novembre 1989.

L'interrogante inoltre chiede di sapere come siano compatibili con la manovra finanziaria in atto da parte del Governo per il rientro del debito pubblico, che vede coinvolto il settore della sanità con un «buco» di 16.000 miliardi per l'anno 1990, altri emblematici fatti che coinvolgono le USL della provincia di Viterbo ed in particolare chiede di conoscere:

a) l'esatta entità delle somme spese fino a questo momento dalla USL VT/3 (rispetto ai 7 miliardi di previsione) per la costruzione di un nuovo ospedale iniziata dal 1971, non ancora completata e coinvolta in sconcertanti vicende di ogni genere;

b) le spese nel frattempo sostenute per i lavori di manutenzione e di ristrutturazione tuttora in atto per mantenere in efficienza il «vecchio» ospedale sia pure nella sua fatiscenza sempre in attesa del suo trasferimento;

c) le spese relative a vari lavori effettuati nel tempo presso l'ospedale di Orte (USL VT/5) e di Vetralla (USL VT/4), pur risultando ambedue questi ospedali già «chiusi» sulla carta fin dal 1985 da parte della regione Lazio nella prima stesura di bozza di piano regionale.

(4-04997)

(3 luglio 1990)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che l'interrogante ha più volte richiamato l'attenzione del Ministro come quella della magistratura ordinaria ed amministrativa sulle attività e sugli atti del comitato di gestione della USL VT/3, si chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che ben 57 deliberazioni dallo stesso adottate nella seduta del 4 agosto 1987 non sono a tutt'oggi state rese pubbliche per poter essere inviate al CORECO del Lazio per la relativa verifica di «legittimità»;

in caso affermativo - considerando che la normativa regionale prevede per la trasmissione degli atti al CORECO il termine di 8 giorni dalla data di adozione degli stessi - se non risultino invece eccessivi i 3 anni ormai trascorsi anche per una USL come quella in questione che

sembra si lasci vivere al di fuori delle norme, delle leggi e di controlli efficaci.

(4-05095)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA. (\*) - In merito alle rilevanti disfunzioni amministrative che nelle interrogazioni summenzionate vengono attribuite alla gestione dell'unità sanitaria locale VT/3 di Viterbo, questo Ministero non può non osservare che esse investono primarie e specifiche attribuzioni della regione Lazio, che è stata tempestivamente interessata - ai fini della risposta all'onorevole interrogante - attraverso quel Commissariato del Governo.

Mentre si attendono tuttora dirette ed approfondite valutazioni di detta regione al riguardo, dagli elementi conoscitivi in materia pervenuti dal Ministero del tesoro si è appreso - tuttavia - che presso tale unità sanitaria locale era stata effettuata, dal 14 gennaio al 5 maggio 1988, un'accurata ispezione amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, esaminando - in particolare - i settori relativi al personale, ai contratti ed al convenzionamento, come pure talune altre, specifiche situazioni gestionali che presentavano aspetti di dubbia regolarità.

Risulta che dagli accertamenti così condotti per quanto riguarda la gestione del personale dipendente sono state accertate anomalie di vario tipo relative al conferimento degli incarichi, alla corresponsione di compensi ed alle procedure d'inquadramento.

La relazione ispettiva conseguentemente redatta al termine della «verifica» risulta inviata, con nota illustrativa in data 22 marzo 1989, in particolare al comune di Viterbo, all'unità sanitaria locale interessata, all'assessorato alla sanità della regione Lazio, alla procura generale della Corte dei conti, per la tempestiva adozione dei provvedimenti idonei a «normalizzare» la gestione della stessa unità sanitaria locale, a recuperare le somme che dovessero risultare indebitamente erogate e ad accertare ogni eventuale, connessa responsabilità.

In precedenza lo stesso ispettore inquirente aveva ritenuto di inviare, fin dal 28 aprile 1988, diretto, autonomo «rapporto» alla procura della Repubblica di Viterbo.

Alla luce di tali risultanze il Ministero del tesoro ha invitato il proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori della USL VT/3 di Viterbo a seguire gli sviluppi della situazione in sede amministrativa e giudiziaria.

Dal Ministero di grazia e giustizia si è appreso che il procedimento aperto dalla procura della Repubblica di Viterbo a seguito della acquisizione di detto «rapporto» inviato dall'ispettore di finanza, dopo le indagini di polizia giudiziaria, si è concluso con un decreto di «non

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

doversi promuovere l'azione penale» emesso dal giudice istruttore di Viterbo il 2 giugno 1989.

A seguito della relazione ispettiva summenzionata successivamente trasmessa, come detto, dall'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato anche alla procura della Repubblica di Viterbo, risulta tuttora iscritto presso quest'ultima il fascicolo n. 544/89-C «Atti relativi alla verifica amministrativo-contabile all'unità sanitaria locale VT/3 di Viterbo»: fino ad oggi non è stata promossa azione penale.

Dall'assessorato alla sanità della competente regione Lazio è finora pervenuta soltanto una breve nota del «settore ispettivo» recante un sintetico riepilogo dei fatti, che allega in copia le «controdeduzioni alla verifica amministrativo-contabile eseguita alla USL dal 14 gennaio 1988 al 5 maggio 1988 dall'ispettore...». Se ne può desumere che tali «controdeduzioni», dopo un diretto sollecito espresso per conto dell'assessorato regionale alla sanità da altro ispettore da esso inviato, sono state approvate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale VT/3 di Viterbo ed inviate anche al sindaco del comune di Viterbo ed alla procura generale della Corte dei conti.

Riguardo, infine alla gestione dell'USL VT/5, pure chiamata in causa con l'interrogazione 4-04997, nulla è finora pervenuto dalla stessa regione Lazio. Tuttavia, questo Ministero ha potuto per altra via acquisire in copia una nota, in data 15 novembre 1989, con cui la Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza ricordava alla regione Lazio come il presidente del collegio dei revisori dei conti della USL VT/5 avesse segnalato fin dal precedente 3 ottobre la mancata predisposizione dei bilanci consuntivi degli esercizi 1986, 1987 e 1988 da parte di quel comitato di gestione, per la necessaria approvazione da parte della competente assemblea intercomunale.

In considerazione del grave pregiudizio di tale inadempimento per la corretta e regolare gestione amministrativo-contabile di detta unità sanitaria locale, si invitava la regione a voler comunicare con sollecitudine le necessarie iniziative di competenza conseguentemente adottate e - infine - alla luce della reiterata omissione di atti formalmente dovuti da parte dello stesso comitato di gestione, si richiamava l'attenzione della regione sull'eventuale opportunità di promuovere, *ex* articolo 34 della legge regionale n. 5 del 1987, la procedura di scioglimento degli organi della struttura sanitaria ed il suo conseguente «commissariamento», in applicazione delle specifiche disposizioni in materia desumibili dal testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Sarà tempestiva cura di questo Ministero fornire più ampia ed adeguata risposta sui temi delle interrogazioni succitate non appena acquisite le indispensabili e determinanti valutazioni di competenza della regione Lazio.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
GARAVAGLIA

(18 settembre 1990)

SPETIČ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso:

che 35 anni fa veniva firmato a Londra il *memorandum* d'intesa tra i Governi italiano, jugoslavo, britannico ed americano circa la soluzione da dare alla «questione di Trieste» e che a quest'accordo veniva allegato lo statuto speciale sul trattamento garantito alle minoranze linguistiche nei due paesi;

che tale statuto, pur non essendo stato ratificato dal Parlamento italiano, viene recepito nei suoi contenuti dal Trattato di Osimo all'articolo 8 per quel che concerne le parti di esso tradotte in disposizioni del diritto interno italiano e come «livello minimo garantito» di tutela da assicurare alle minoranze;

considerato che tale complesso di norme e garanzie venne ipotizzato in un periodo segnato da guerra fredda, rancori e sospetti, cui però seguirono decenni di cooperazione, amicizia e, in questo quadro, maturazione in Italia ed in Europa di una nuova considerazione dei diritti delle minoranze come arricchimento generale della società civile e dei processi di costruzione di modelli di convivenza interetnica e pluriculturale (basterebbe citare, per tutte, la lettera pontificia sui diritti delle minoranze e la pace, oppure i documenti elaborati dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento di Strasburgo),

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali norme dello statuto speciale allegato al *memorandum* di Londra ebbero attuazione e sono state mantenute in vigore ai sensi dell'articolo 8 del Trattato di Osimo;

2) quali norme del citato statuto, non ancora attuate, il Governo italiano ritenga di considerare nel disegno di legge per la tutela della minoranza slovena che il ministro Maccanico ha preannunciato anche recentemente al Senato;

3) se il Governo intenda intervenire presso le autorità locali nella provincia di Trieste che negli ultimi tempi hanno di fatto vanificato alcuni dei diritti sinora riconosciuti, riportando la situazione al periodo precedente la stipula di quell'accordo.

(4-04007)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. – Lo statuto speciale allegato al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 non è stato ratificato dal Parlamento italiano. Ad esso tuttavia è stata data concreta attuazione mediante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena, di case di cultura, fra cui il teatro sloveno, e, nei comuni dell'altopiano carsico ove gli appartenenti al gruppo etnico sloveno costituiscono parte rilevante della popolazione, le iscrizioni sugli edifici pubblici ed i nomi delle località e delle strade sono bilingui.

Nei comuni dell'altopiano carsico, inoltre, i consiglieri comunali di nazionalità slovena possono esprimersi nella loro lingua nei consigli comunali.

Nel capoluogo, ove la presenza del gruppo sloveno è limitata, i suoi appartenenti possono formulare richieste nella loro lingua e ricevere in tal caso dagli enti pubblici cui le richieste sono dirette risposta in lingua italiana con allegata traduzione in sloveno.

In un ambito più generale, l'articolo 8 del Trattato di Osimo prevede che ciascuno Stato assicurerà «nell'ambito del suo diritto interno» il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello statuto speciale allegato al *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954.

Trattandosi di protezione «nell'ambito del diritto interno italiano» non solo la minoranza di lingua slovena è ampiamente protetta dalla Costituzione e dalle norme prescritte dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, cui l'Italia ha aderito, ma beneficia di tutta una serie di provvidenze.

A norma del *memorandum* d'intesa nessuna discriminazione viene fatta a danno della minoranza slovena, perfettamente integrata nell'ambito economico e sociale della regione cui il *memorandum* si applica.

Alle inevitabili carenze degli strumenti giuridici internazionali già indicati dovrebbe avviarsi in un più ampio sforzo di miglioramento il disegno di legge predisposto dal Ministro per gli affari regionali a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e delle popolazioni slavofone di antico insediamento nella provincia di Udine, prevedendo per queste ultime determinate forme di tutela in campo culturale e scolastico, finora non previste.

Il provvedimento estende inoltre alla provincia di Gorizia talune norme sull'uso della lingua slovena, finora applicate solo in forza di una prassi di fatto, senza una concreta base giuridica.

Il progetto risponde anche a talune specifiche richieste, da tempo presentate dal gruppo etnico sloveno, come il riconoscimento, quale istituzione scolastica, del centro musicale sloveno di Trieste «Glasbena Matica», il finanziamento del Teatro stabile sloveno di Trieste e la cessione dell'edificio del «Narod-ni Dom» di Trieste.

Per l'attuazione del bilinguismo il provvedimento prende in considerazione l'ambito comunale, nonché determinate circoscrizioni dei comuni di Trieste e di Gorizia, dove risiede una maggioranza o un'ampia minoranza di popolazione di lingua slovena.

Infine l'articolo 20 del disegno di legge recita. «Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica degli accordi di Osimo».

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
VITALONE

(24 settembre 1990)